

Francesco Aimerito

Prove generali di eversione dell'asse ecclesiastico: la "trasformazione" della Compagnia di San Paolo di Torino (1848-1853)*

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Cenni storici sulla Compagnia di San Paolo dalle origini alla "trasformazione" (1563-1853) - 3. La "trasformazione" della Compagnia e i suoi caratteri anticipatori della successiva legislazione eversiva, con particolare riferimento alla legge "Cavour-Rattazzi" del 1855 - 3.1. Le oscillazioni tra soppressione ed espropriazione, fra obiettivi perseguiti ed esiti raggiunti - 3.2 Identità dei contenuti del dibattito tecnico-giuridico - 3.3. Identità di attori - 3.4 Il problema costituzionale del modo di procedere: per decreto o per legge? - 4. Elementi di differenziazione fra gli interventi antipaolini del 1851-1853 e quelli relativi alle corporazioni religiose del 1855: statuto giuridico dei congregati e funzioni istituzionali degli enti - 5. Dalla "trasformazione" della Compagnia di San Paolo alla "legge Crispi" sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza: percorsi della legislazione ottocentesca su confraternite ed Opere pie dal Piemonte all'Italia.

ABSTRACT: Between 1848 and 1853 a political and legal dispute puts in opposition liberals and conservatives members of the *élites* of Piedmont, questioning about the suppression and/or expropriation of the most important of charitable institutions of the Kingdom of Sardinia, the *Compagnia di San Paolo* of Turin, established in 1563. In the end, a decree of the executive power expropriates the *Compagnia* of all its properties, which are put under governmental administration and quickly become the basis for the development of one of Italy's most important banks: the *Istituto bancario San Paolo di Torino* (now *Intesa Sanpaolo*). The episode anticipates in debates and effects most of the legal acts concerning the existence and the properties of ecclesiastical institutions which were afterward adopted by the Kingdom of Sardinia and by the Kingdom of Italy between 1855 and 1890, so that it can be considered as a sort of "general rehearsal" for these acts.

KEYWORDS: Relations between Church and State – Italy – XIXth Century – Banks – Charitable organizations.

1. Premessa

Fra l'estate del 1848 e i primi mesi del 1853 ebbe luogo, come è noto, l'insieme di eventi che sarebbe stato poi volta a volta definito – per citare solo alcune delle espressioni più ricorrenti – come "nuova sistemazione organica"¹, "trasformazione"²,

* Rielaborazione ampliata della comunicazione tenuta al 7^e Colloque International PRIDAES (Programme de Recherche sur les Institutions et le Droit des Anciens États de Savoie) «États de Savoie, Églises et institutions religieuses des Réformes au Risorgimento», Lyon 17, 18 et 19 octobre 2013, ora edita nei relativi atti [F. Aimerito, *Prove generali di eversione dell'asse ecclesiastico: la "trasformazione" della Compagnia di San Paolo di Torino (1848-1853)*, in M. Ortolani - C. Sorrel - O. Vernier (curr.), *États de Savoie, Églises et institutions religieuses des Réformes au Risorgimento. Actes du colloque international de Lyon 17-19 octobre 2013*, avant-propos de C. Sorrel, composé et mis en page par H.-L. Bottin, Nice 2017, pp. 315-335].

¹ C.M. Pratis, *Istituto bancario San Paolo di Torino*, in *Novissimo Digesto Italiano*, IX, Torino 1963, p. 243; E. Ruggeri, *L'impresa bancaria nella storia e nella legislazione italiana*, presentazione di Q. Quintieri, Cosenza 1963, p. 13.

² Fra gli altri: A. Cantaluppi, *L'Istituto delle Opere pie di S. Paolo di Torino: organizzazione interna e fondi archivistici*, in ANAI - Sezione Friuli Venezia Giulia, *Le Carte Preziose. Gli archivi delle Banche nella realtà nazionale e locale...*, Trieste 1999, p. 54.

“riordinamento”³, “conversione”⁴, “transizione”⁵, ma anche, in ben diversa prospettiva, “spogliazione”⁶, “abolizione”⁷ e persino “distruzione”⁸ di quella plurisecolare istituzione caritativa torinese che era stata la “Compagnia di San Paolo”: la “più potente, più dotata di proprietà e di rendite, più ambita nei suoi quadri dirigenti e amministrativi” fra le organizzazioni benefiche della capitale sardo-piemontese.

Il caso, già parzialmente ricostruito in alcuni lavori più risalenti, fra i quali quello, particolarmente importante, di Mario Abrate (1963)¹⁰, è stato poi ulteriormente indagato in un saggio del 2007 di Walter E. Crivellin¹¹, e successivamente da più parti rievocato nella grande miscellanea interdisciplinare di studi con la quale si sono celebrati, nel 2013, i 450 anni dall’erezione della Compagnia¹², ove trova collocazione, oltre al resto, un apposito approfondimento sull’argomento di Enrico Genta¹³. Non

³ Ad es. L. Tamburini, *L’Oratorio di San Paolo in Torino*, in “Studi Piemontesi”, XI -1 (marzo 1982), p. 87.

⁴ M. Chiaudano, *Un contributo alla storia dei Monti di Pietà e della Banca in Italia. L’Istituto San Paolo di Torino*, in “Archivio Storico Italiano”, 450 (a. CXXIV, 1966), II, p. 255.

⁵ W.E. Crivellin, *L’antica Compagnia di San Paolo nella difficile transizione (1852-1853). Appunti e documenti*, in W.E. Crivellin - B. Signorelli (curr.), *Per una storia della Compagnia di San Paolo (1563-1853)*, Torino 2007, III, pp. 163-209.

⁶ C. Merlo, *Una pagina di storia di cent’anni fa. Commemorazione... nel centenario della spogliazione della Compagnia di S. Paolo e delle sue opere (adunanza 29 aprile 1952)*, Torino 1952 (Veneranda Compagnia di San Paolo, Quaderno n. 49).

⁷ [G. Margotti], *Memorie per la storia de’ nostri tempi dal Congresso di Parigi nel 1856 ai primi giorni del 1863*, I, Torino 1863, p. 198.

⁸ Ivi, III, Torino 1865, p. 215.

⁹ P. Stella, *Cultura e associazioni cattoliche tra la Restaurazione e il 1864*, in U. Levra (cur.), *La città nel Risorgimento (1798-1964)*, Torino 2000 (Storia di Torino, VI), p. 507.

¹⁰ M. Abrate, *L’Istituto Bancario San Paolo di Torino*, Torino 1963, p. 159 ss. Accenni, inoltre, fra gli altri in *L’Istituto Bancario San Paolo di Torino 1563-1950*, Torino 1951, p. 57; C.M. Pratis, *Istituto bancario San Paolo di Torino*, cit., p. cit.; G. Locorotondo, *Introduzione*, in *Archivio storico dell’Istituto bancario San Paolo di Torino*, Torino 1963, p. XXIX. Anteriormente, oltre alla accurata descrizione degli eventi redatta per cura della Congregazione di Carità di Torino nel quadro delle prime operazioni applicative della legge Crispi [edita in *Sul concentramento delle Opere pie di San Paolo. Contributo alla storia della Beneficenza italiana*, in “Rivista della Beneficenza pubblica e di Igiene sociale”, XXII (1894), pp. 182-197], si vedano soprattutto i cenni in F. Reyna, *Le Opere pie di San Paolo. Brevi note storiche e statistiche...*, Torino 1898, p. 5; *L’Istituto delle Opere Pie di S. Paolo in Torino nel 350° anno di sua esistenza. Gennaio 1563 - gennaio 1913*, Torino 1913, p. 16; C. Rinaudo, *L’Istituto di San Paolo con particolare riguardo all’Educatore “Duchessa Isabella”*, in “Torino - Rassegna mensile”, X-2 (febbraio 1930), p. 111. Per una ricostruzione generale della storiografia sulla Compagnia ed istituzioni derivate e connesse cfr. ora A. Cantaluppi, *Prima e dopo Tesauro: un viaggio attraverso le storie della Compagnia e dell’Istituto*, in W. Barberis con A. Cantaluppi (curr.), *La Compagnia di San Paolo 1563-2013*, Torino 2013, I, pp. 5-39.

¹¹ W.E. Crivellin, *L’antica Compagnia di San Paolo*, cit.

¹² W. Barberis con A. Cantaluppi (curr.), *La Compagnia di San Paolo*, cit., ai cui due volumi si rinvia complessivamente per una storia della Compagnia ed ulteriore bibliografia. Sull’opera vedasi in particolare la riflessione di G.S. Pene Vidari, *A proposito di La Compagnia di San Paolo (1563-2013), a cura di W. Barberis con A. Cantaluppi*, in “Rivista di Storia del Diritto italiano”, LXXXVII (2014), pp. 510-516.

¹³ E. Genta, *Gli statuti paolini tra il periodo francese e la Restaurazione*, in W. Barberis con A. Cantaluppi (curr.), *La Compagnia di San Paolo*, cit., I, pp. 627-636. Nella stessa miscellanea si soffermano sull’argomento I. Balbo - P. Rugafiori, *Al comando. I vertici dell’Istituto San Paolo* (ivi, II, pp. 43-46); E. De

risulta tuttavia che sia stata sinora effettuata una specifica contestualizzazione storico-giuridica di quegli eventi nel quadro generale della legislazione ecclesiastica del Regno di Sardegna e, successivamente, del Regno d'Italia.

In particolare, se non sono mancati accenni¹⁴ e talora anche studi settoriali mirati, sul processo di c.d. "laicizzazione" subito dalla Compagnia di San Paolo di Torino a partire dalla metà dell'Ottocento, come pure sull'inserimento di quel processo da una parte all'interno del percorso di progressivo aumento dell'ingerenza dello Stato sardo-piemontese sulle "Opere pie" poi proseguito in epoca unitaria¹⁵, dall'altra entro il più generale contesto coevo "delle politiche giurisdizionaliste adottate... dalla classe dirigente sabauda"¹⁶, non è stata per contro sino ad oggi tentata una lettura condotta con specifico riferimento a quella componente della legislazione ecclesiastica post-statutaria più direttamente finalizzata ad una trasformazione degli assetti proprietari e, più in generale, patrimoniali: quella componente, come è noto, 'esplosa' con la soppressione degli ordini contemplativi del 1855 (ma non assente, già prima, dalla 'cacciata' dei gesuiti del marzo-agosto 1848)¹⁷, dilagata "secondo la trama piemontese"¹⁸ nel resto della penisola con le leggi del 1866-'67 e con l'appendice romana (1873) del post-XX settembre, sfociata, infine, in relazione all'ambito particolare delle istituzioni assistenziali, nella "legge Crispi" del 1890 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza (poi Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza-

Fort - S. Musso - E. Mana, *I rapporti con il governo e con le istituzioni locali dall'Ottocento agli anni Ottanta del Novecento* (ivi, pp. 98-104); P. Cozzo, *Tra propaganda e "fedeltà alle origini": la dimensione religiosa e i rapporti con le istituzioni ecclesiastiche fra Ottocento e Novecento* (ivi, pp. 157-159); M. Fornasari, *Dalla nascita delle Opere pie di San Paolo alla crisi bancaria di fine secolo (1853-1899)* (ivi, pp. 203-211).

¹⁴ Così ad es. in L. Jona, *Istituto bancario S. Paolo di Torino*, in *Enciclopedia del Diritto*, XXIII, Milano 1973, p. 64.

¹⁵ Da ultimi: I. Balbo-P. Rugafiori, *Al comando. I vertici dell'Istituto San Paolo*, cit., p. 43; M. Fornasari, *Dalla nascita delle Opere pie di San Paolo*, cit., pp. 205-238; D. Robotti - S. Inaudi, *Carità, beneficenza, assistenza. L'azione sociale del San Paolo tra privato e pubblico (1853-1991)*, in W. Barberis con A. Cantaluppi (curr.), *La Compagnia di San Paolo*, cit., vol. cit., pp. 369-375. Sui percorsi della legislazione sardo-piemontese ed unitaria in tema di Opere pie cfr. in generale, per tutti ed anche per ulteriore bibliografia (oltre a quanto più specificamente cit. *infra*, nn. 19, 136 e 138), A. Crosetti, *Il San Paolo tra beneficenza legale e istituzionale. Profili storico-giuridici fra Otto e Novecento*, ivi, pp. 469-483. Molto chiara ed utile sintesi, in particolare sui profili di continuità fra normativa piemontese preunitaria e legislazione unitaria, in U. Levra (cur.), *Il catasto della beneficenza. Ipa e ospedali in Piemonte 1861-1985*, Torino s.d., pp. 9-44.

¹⁶ I. Balbo-P. Rugafiori, *Al comando. I vertici dell'Istituto San Paolo*, cit., p. 43.

¹⁷ Sul punto cfr., per tutti, I. Soffietti, *L'espulsione dei Gesuiti nel 1848: aspetti giuridici*, in B. Signorelli - P. Uscello (curr.), *La Compagnia di Gesù nella Provincia di Torino dagli anni di Emanuele Filiberto a quelli di Carlo Alberto*, Torino 1998, pp. 445-451 [edito anche, con il titolo di *L'espulsione dei Gesuiti dal Regno di Sardegna nel 1848. Aspetti giuridici*, in I. Birocchi - M. Caravale - E. Conte - U. Petronio (curr.) *A Ennio Cortese. Scritti promossi da D. Maffei*, Roma 2001, III, pp. 299-308]. Quadro di sintesi degli eventi, fra gli altri, in G. Griseri, *Giuseppe Siccardi e il suo tempo. Monarchia costituzionale e partiti politici dopo la sconfitta di Novara*, in G. Griseri - G.S. Pene Vidari (curr.), *Giuseppe Siccardi magistrato, giurista, ministro nel bicentenario della nascita. Atti del Convegno Verzuolo, 12 ottobre 2002*, Cuneo 2005 (Società per gli Studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo, Storia e Storiografia, XLIII), pp. 32-34.

¹⁸ Espressione di P. Passaniti, *Il ceto forense e la costruzione di uno Stato laico. Le prospettive di Camillo Cavagnari Caldara per una società solidale postunitaria*, in S. Borsacchi - G.S. Pene Vidari (curr.), *Avvocati protagonisti e rinnovatori del primo diritto unitario*, Bologna 2014, p. 948.

I.P.A.B.), “l’ultima grande legge eversiva”¹⁹ – come è stata anche definita – del Regno unitario, e questo per citare solo le tappe più note e salienti di quel pluridecennale, articolato e discusso processo di costruzione normativa²⁰.

¹⁹ G. Dalla Torre, *Le radici cristiane dell’Europa. Il ruolo della Chiesa dalla Rivoluzione francese alla “Rerum novarum”*, in G. Leziroli (cur.), *La Chiesa e l’Europa*, Cosenza 2007 (Diritto e Religioni, 5), p. 72 [cfr. anche P. Cavana, *L’ultima legge eversiva (c. d. legge Crispi) al vaglio della Corte Costituzionale: il nodo sciolto delle IPAB*, in “Diritto ecclesiastico”, XCIX (1989), I, pp. 62-86. Per F. Ruffini, *Relazioni tra Stato e Chiesa. Lineamenti storici e sistematici*, cur. di F. Margiotta Broglio, premessa di A.C. Jemolo, Bologna 1974 (Religione e Società, 1), p. 288, si tratta dell’“ultima legge importante, che tocchi la materia ecclesiastica” nell’Italia liberale]. Le valutazioni sull’efficacia laicizzante, eversiva e in generale ‘modernizzante’ della “legge Crispi” possono essere peraltro diverse, e talora antitetiche: cfr., per alcuni esempi, U. Levra, *Il catasto*, cit., *passim*; E. Ragionieri, *La storia politica e sociale*, in *Storia d’Italia*, IV -3, *Dall’Unità ad oggi*, Torino 1976, pp. 1765-1766; M. Piccialuti, *Amministrazione pubblica ed istituzioni assistenziali dal 1871 al 1911*, in A. Caracciolo (cur.), *Storia d’Italia. Le Regioni dall’Unità ad Oggi. Il Lazio*, Torino 1991, p. 420; G. Farrel-Vinay, *Povertà e politica nell’Ottocento. Le Opere pie nello stato liberale*, Torino 1997, pp. 301-324; D. Adorni, *Autorità dello Stato, libertà, autonomie: il progetto riformatore di Crispi*, in A.G. Ricci - L. Montevecchi (curr.), *Francesco Crispi. Costruire lo Stato per dare forma alla Nazione*, Roma 2009 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 93), p. 239.

²⁰ Per un quadro d’insieme di tale legislazione cfr., per tutti e per ulteriore – massime la più risalente – bibliografia (senza pretese di completezza rispetto ad una produzione storiografica ormai sterminata): A.C. Jemolo, *La questione della proprietà ecclesiastica nel Regno di Sardegna e nel Regno d’Italia durante il quarantennio 1848-1888*, Torino 1911 (II ed. Bologna 1974); Id., *Il “partito cattolico” nel 1855 e la legge sarda soppressiva delle Comunità religiose*, in “Il Risorgimento italiano”, XI-XII (1918-1919), pp. 1-12 (successivamente in ID. *Scritti vari di storia religiosa e civile scelti e ordinati da Francesco Margiotta Broglio*, Milano 1965, pp. 323-373); G. D’Amelio, *Stato e Chiesa. La legislazione ecclesiastica fino al 1867*, Milano 1961 (L’organizzazione dello Stato, 8); P. Bellini, *Leggi ecclesiastiche italiane separatistiche e giurisdizionalistiche [1848-1867]*, in P.A. D’Avack (cur.), *La legislazione ecclesiastica*, Milano 1967, pp. 145-192 (ora anche in P. Bellini, *Saeculum christianum. Sui modi di presenza della Chiesa nella vicenda politica degli uomini*, Torino 1995, pp. 199-267); A. Riccardi, *La soppressione delle corporazioni religiose e la liquidazione dell’asse ecclesiastico*, in *Il Parlamento italiano 1861-1988*, II, 1866-1869. *La costruzione dello Stato da La Marmora a Menabrea*, Milano 1988, pp. 219-238; F. De Gregorio, *La legislazione sardo-piemontese e la reazione cattolica (1848-1861). Con particolare riferimento al dibattito parlamentare*, introduzione di S. Fontana, Soveria Mannelli 1999; R. Astorri, *Leggi eversive, soppressioni delle corporazioni religiose e beni culturali*, in *La memoria silenziosa. Formazione, tutela e status giuridico degli archivi monastici nei monumenti nazionali. Atti del Convegno...*, Roma 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 62), pp. 42-69; S. Ferrari, *La politica ecclesiastica subalpina e le leggi Siccardi*, in G. Griseri - G.S. Pene Vidari (curr.), *Giuseppe Siccardi magistrato*, cit., pp. 65 - 81; G. Romanato, *Le leggi antiecclesiastiche negli anni dell’unificazione italiana*, in “Studi storici dell’Ordine dei Servi di Maria”, LVI-LVII (2006-2007), pp. 1-75; F. Franceschi, *La condizione degli enti ecclesiastici in Italia nelle vicende politico-giuridiche del XIX secolo*, Napoli 2007 (Pubblicazioni del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 11); M. Tedeschi, *Lo svolgimento legislativo in materia ecclesiastica nell’Italia post-unitaria*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica” (www.statoechiese.it), giugno 2010; F. Traniello, *Chiesa e mondo cattolico di fronte alla laicizzazione dello Stato sardo*, in *Cavour e Rattazzi: una collaborazione difficile. Atti del LXIV Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Alessandria 7-10 ottobre 2009)*, Roma 2011 (Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Biblioteca scientifica, Atti dei Congressi, XXXIII), pp. 163-192; A. Pennini, *La religione nello Stato. Aspetti della normativa in materia ecclesiastica dal Regno di Sardegna all’Unità d’Italia*, in L. Scaraffia (cur.), *I cattolici che hanno fatto l’Italia. Religiosi e cattolici piemontesi di fronte all’Unità d’Italia*, Torino 2011, pp. 11-56; F. Campobello, *Gli enti ecclesiastici nell’Italia liberale: strategie politiche e normativa tra “escalation” e “tentativi di riconciliazione”*, in “Stato, Chiese e pluralismo confessionale. Rivista telematica” (www.statoechiese.it), XV (2015). In argomento cfr. pure, in ispecie in merito al dibattito intorno ad alcuni articoli dello Statuto albertino, M. Rosboch, *Lo Statuto albertino e la sua prima applicazione*, in Id., *Il tempo dei diritti. Contributi storico-giuridici*, Cuneo 2012, pp. 31-59 [ripresa ed aggiornamento (cfr. *ivi.*, p. 31) di Id., *Lo Statuto albertino dalla concessione all’applicazione*, in “Bollettino storico vercellese”, I-1999, pp. 59-86]; C.

Gli stessi studi specifici sulla legislazione eversiva ottocentesca raramente menzionano – e ancor più raramente si soffermano – sull’episodio che interessò la Compagnia di San Paolo nel pieno di quegli anni 1848-1855 che sono stati anche descritti come “gli anni della dilacerazione”²¹ nei rapporti fra Stato e Chiesa.

Come si cercherà qui di mettere in luce, tale episodio pare invece meritevole, proprio in relazione alla sua valenza eversiva, di ben altra valorizzazione, soprattutto in considerazione dei suoi profili di continuità con gli interventi legislativi dei successivi quarant’anni, rispetto ai quali esso sembra svolgere, a seconda dei diversi angoli d’osservazione, volta a volta un ruolo di anticipazione, di preparazione, di premessa: una specie, per così dire, di ‘prologo’²².

Rispetto al complesso dell’azione legislativa cosiddetta “eversiva”, prima sardo-piemontese e poi italiana, il caso della Compagnia di San Paolo presenta, infatti, sotto il profilo tecnico-giuridico, strettissimi elementi di connessione: si trattò non soltanto, come spesso sottolineato secondo una lettura soprattutto politica degli eventi, d’una specie di ‘appendice’, più o meno inevitabile, dei provvedimenti antigesuitici del 1848, ma anche di una sorta di ‘prova generale’ delle soppressioni/espropriazioni disposte a partire dalla legge Cavour-Rattazzi del 1855²³, ed infine, come vedremo, d’una precoce anticipazione dello spirito e degli esiti della “legge Crispi”.

Bonzo, *L’indifferenza dello Statuto*, in “Rivista di Storia del diritto italiano”, LXXVI (2003), pp. 189-205; Ead., *Un approccio ‘privatistico’ allo Statuto albertino*, in P. Casana - C. Bonzo, *Tra pubblico e privato. Istituzioni, legislazione e prassi nel Regno di Sardegna del XIX secolo*, Torino 2016, pp. 149-215. Per un approfondimento specifico sulla prassi amministrativa cfr. C. Valsecchi, *La politica ecclesiastica nelle circolari ministeriali (1860-1870)*, in F. Colao - L. Lacchè - C. Storti Storchi - C. Valsecchi, *Perpetue appendici e codicilli alle leggi italiane. Le circolari ministeriali, il potere regolamentare e la politica del diritto in Italia tra Otto e Novecento*, Macerata 2011, pp. 301-329. Sulle dinamiche del dibattito parlamentare in materia ecclesiastica ai primordi dello Statuto albertino cfr. pure R. Ferrari Zumbini, *Tra idealità e ideologia. Il Rinnovamento costituzionale nel Regno di Sardegna fra la primavera 1847 e l’inverno 1848*, Torino 2008 (Le frontiere del diritto, 16), pp. 471-490 [dello stesso A. vedasi ora anche, per un approccio specifico ai temi del ‘rodaggio’ dello Statuto, Id., *Tra norma e vita. Il mosaico costituzionale a Torino. 1846-1849*, Roma 2016, e Id., *La Torino del 1848-49 come laboratorio costituzionale: la nascita spontanea della fiducia parlamentare*, in “Le Carte e la Storia”, XXII (2016/2), pp.75-85].

²¹ P. Stella, *Cultura e associazioni cattoliche*, cit., p. 511.

²² L’inserimento dell’episodio nel “programma di incameramento dei beni delle società religiose” fu peraltro già anni fa opportunamente sottolineato dal Cognasso in una sua recensione alla storia dell’Istituto di San Paolo di Mario Abrate [cfr. F. Cognasso, *Le vicende di un Monte di Pietà (leggendo L’Istituto bancario San Paolo di Torino di Mario Abrate)*, in “Bollettino storico-bibliografico subalpino”, LXIII (1965), p. 79]. Analogamente inquadrò esplicitamente la vicenda nel quadro della legislazione eversiva M. Gorino Causa, *In tema di “Pie Unioni” in Piemonte: “La Compagnia di San Paolo”*, in *Veneranda Compagnia di S. Paolo eretta in Torino. Quaderno n. 1*, Torino s.d., p. 9.

²³ Sulla quale cfr. per tutti, oltre a quanto più in generale citato *supra*, n. 20, specificamente e per ulteriore bibliografia: I. Soffietti, *Rapporti tra poteri dello Stato ai primordi dello Statuto albertino: considerazioni in materia di legislazione*, in “Rivista di storia del diritto italiano”, LXX (1997), pp. 17-28 [anche in A. Romano (cur.), *Il modello costituzionale inglese e la sua recezione nell’area mediterranea tra la fine del ‘700 e la prima metà dell’800*, Milano 1998, p. 757-770]; Id., *La legge Rattazzi di soppressione di alcune corporazioni religiose*, in R. Balduzzi - R. Ghiringhelli - C. Malandrino (curr.), *L’altro Piemonte e l’Italia nell’età di Urbano Rattazzi (1808-1873)*, Milano 2009 (Università del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro”, Memorie della Facoltà di Giurisprudenza, Serie II, 31), pp. 293-302; E. Genta, *Il dibattito parlamentare sulla legge Cavour-Rattazzi (1855)*, in M. Ortolani-C. Sorrel-O. Vernier (curr.), *États de Savoie, Églises et institutions religieuses*, cit., pp. 105-116.

Se, allo stato, non sembrano sussistere riscontri sufficienti per affermare che l'episodio, pur nell'evidenza delle comuni ispirazioni politiche, economiche ed ideali, assolve ad una consapevole e pianificata funzione di 'apripista' per ciò che venne dopo, esso inaugurò comunque, oggettivamente, un vivace laboratorio tecnico-giuridico, nel quale si ritrovarono precocemente a reagire la gran parte degli elementi che avrebbero caratterizzarono il seguito della questione eversiva. Al di là degli esiti immediati, esso non poté non rappresentare, fra l'altro, un importante momento di 'accumulo esperienziale', destinato a pesare sulle dinamiche degli eventi successivi, in particolare nella prospettiva del *ius condendum* e delle connesse scelte e strategie di politica legislativa, e ciò sia per gli agguerriti e determinati fautori dell'eversione sia per i loro altrettanto agguerriti e determinati antagonisti.

2. Cenni storici sulla Compagnia di San Paolo dalle origini alla "trasformazione" (1563-1853)

Grazie soprattutto alla menzionata ultima 'ondata' di studi del 2013 non sarà qui necessario che ricapitolare poche, brevissime ed ampiamente acquisite nozioni di inquadramento generale sulla Compagnia di San Paolo, associazione di fedeli laici, a carattere di confraternita²⁴, costituita a Torino nel 1563²⁵ ai fini dall'esaltazione della fede cattolica attraverso l'esercizio delle opere di misericordia spirituale e corporale in una prospettiva tipicamente controriformistica²⁶, evidentissima, oltre al resto, nell'abbinamento fra fede ed opere che ne ispira l'azione e nello strettissimo legame, presto durevolmente instaurato, con la Compagnia di Gesù.

La Compagnia di San Paolo diviene rapidamente una delle più prestigiose istituzioni caritative della capitale piemontese, attirando in gran numero nei propri ranghi esponenti dei ceti dirigenti consolidati ed emergenti e guadagnandosi la fiducia e l'apprezzamento delle istituzioni laiche ed ecclesiastiche e dei privati²⁷ grazie alla rilevanza della multiforme rete di servizi assistenziali capillarmente erogati ed

²⁴ Sul punto cfr., specificamente, M. Gorino Causa, *La Compagnia di S. Paolo in Torino (note sul problema della costituzione giuridica e dell'erezione delle confraternite in diritto canonico)*, in *Studi in Onore di Vincenzo Del Giudice*, Milano 1952, pp. 403-39. Trattasi peraltro di una confraternita *sui generis*, in quanto tale ad es. non presa in considerazione nella rassegna storica delle confraternite piemontesi fatta da G. Martini, *Storia delle confraternite italiane con speciale riguardo al Piemonte. Studio di Storia del diritto ecclesiastico italiano*, Torino 1935.

²⁵ Sulle origini della compagnia, con lieve postdatazione del momento di fondazione, cfr., per tutti, M. Gotor, *Le origini della Compagnia di San Paolo e il governo del bisogno tra santità, eresia e carità (1562-1630)*, in W. Barberis con A. Cantaluppi (curr.), *La Compagnia di San Paolo*, cit., I, pp. 40-72.

²⁶ Cfr., per tutti, P. Cozzo, *Fra corte sabauda e curia romana: funzione politica e dimensione religiosa della compagnia di San Paolo tra Sei e Settecento*, ivi, pp. 316-346.

²⁷ A. Cantaluppi, *Il profilo sociale della Compagnia di San Paolo nel primo secolo di attività (1563-1650)*, ivi, pp. 180-207; Ead., *La Compagnia di San Paolo: mercanti e funzionari nell'élite torinese tra Cinque e Seicento*, in M. Masoero - S. Mamino - C. Rosso (curr.), *Politica e cultura nell'età di Carlo Emanuele I. Torino, Parigi, Madrid. Atti del convegno internazionale di studi, Torino, 21-24 febbraio 1995*, Firenze 1999, pp. 81-93; M. Maritano, *Confratelli e benefattori. Profilo sociale e reti di relazione da metà Seicento al 1852*, in W. Barberis con A. Cantaluppi (curr.), *La Compagnia di San Paolo*, cit., vol. cit., pp. 208-251. Varie interessanti notizie sul 'circuito' Compagnia di San Paolo-gesuiti-élite anche in C. Rosso, *Torino e i gesuiti nel cuore del Seicento*, in B. Signorelli (cur.), *I Santi Martiri: una chiesa nella Storia di Torino*, Torino 2000, pp. 71-85.

all'oculata amministrazione²⁸ d'un asse che va accrescendosi di giorno in giorno in forza d'una miriade ininterrotta d'atti di liberalità *inter vivos* e *mortis causa*²⁹, sino a divenire uno dei patrimoni più consistenti del Regno. In parallelo, si instaurano stretti e durevoli elementi di connessione fra il sodalizio e i gangli del potere, locale e centrale³⁰.

L'Ente opera in un campo vastissimo d'attività benefiche³¹: gestione di riformatori, educandati, scuole d'avviamento professionale e convitti nobiliari, ospizi, ospedali e servizi sanitari di vario genere³², organizzazione di esercizi spirituali, sostegno dei catecumeni, sussidi ai "poveri vergognosi", costituzione di doti per fanciulle non abbienti ed altro ancora, nell'ossequio delle specifiche destinazioni volta a volta impresse dai benefattori ai rispettivi lasciti. Fra queste attività rientra anche la gestione di un Monte di Pietà, gratuito, fondato nel 1579³³.

"Eclissata"³⁴ e "pesantemente lesa nel suo patrimonio"³⁵ durante l'occupazione napoleonica (nel corso della quale essa era stata, peraltro, anche "centro di resistenza politica al nuovo governo"³⁶), reintegrata nei propri possedimenti con la Restaurazione³⁷, la Compagnia si vede affidata per determinazione ministeriale nel 1815, in considerazione delle capacità dimostrate nella conduzione del Monte di Pietà gratuito, anche la gestione d'un Monte di Pietà ad interessi, che era stato eretto all'epoca della dominazione francese³⁸: di un'attività, dunque, di credito a scopo di lucro, che si viene così ad innestare, non senza una certa eterogeneità, sull'originario nucleo d'attività benefiche.

È con questo assetto, quello d'un sodalizio di fedeli cattolici cooptati soprattutto

²⁸ Cfr. in merito, pur con specifico riguardo al momento settecentesco, F. Piola Caselli, *Le politiche patrimoniali della Compagnia di San Paolo nel Settecento. Investimenti, rendite e vincoli di spesa*, in W. Barberis con A. Cantaluppi (curr.), *La Compagnia di San Paolo*, cit., vol. cit., pp. 541-576.

²⁹ Sui quali cfr., in prospettiva storico-giuridica, E. Mongiano - G.S. Pene Vidari, *Lasciti e doti nell'attività assistenziale e creditizia della Compagnia*, ivi, pp. 475-508. Interessante, circa le motivazioni dei lasciti, S. Cavallo, *Charity and power in early modern Italy. Benefactors and their motives in Turin, 1541-1789*, Cambridge 1995, pp. 109-115 e *passim*.

³⁰ P. Bianchi - A. Merlotti, *Uno spazio politico d'Antico regime. La compagnia di San Paolo fra corte, Stato e Consiglio di Città*, in W. Barberis con A. Cantaluppi (curr.), *La Compagnia di San Paolo*, cit., vol. cit. pp. 252-315.

³¹ Per tutti: S. Cavallo - M. Maritano, *La pratica assistenziale e educativa*, ivi, pp. 447-474; S. Inaudi, *La pratica assistenziale ed educativa delle istituzioni della Compagnia (1790-1853)*, ivi, pp. 637-650.

³² Come ad es., intorno a metà Ottocento, la provvista di medicinali per gli indigenti infermi [cfr. S. Baldi, *Gli ospedali*, in U. Levra - R. Roccia (curr.), *Milleottocentoquarantotto. Torino, l'Italia, l'Europa*, Torino 1998, p. 199 ss.].

³³ Per tutti: L. Allegra, *Il Monte di Pietà di Torino*, in W. Barberis con A. Cantaluppi (curr.), *La Compagnia di San Paolo*, cit., vol. cit., pp. 137-165; E. Mongiano, *Le regole di governo e il governo delle regole*, ivi, pp. 168-172.

³⁴ M. Abrate, *L'Istituto Bancario San Paolo di Torino*, cit., p. 142. Il Levra ha parlato di "scioglimento decretato ma poi ritirato" [U. Levra, *Introduzione. Da una modernizzazione passiva a una modernizzazione attiva*, in Id., (cur.), *La Città nel risorgimento*, cit., p. XLII].

³⁵ E. Genta, *Gli statuti paolini*, cit., p. 623.

³⁶ U. Levra, *Introduzione*, cit., p. cit.

³⁷ Circa le dinamiche della reintegrazione cfr. E. Genta, *Gli statuti paolini*, cit., pp. 624-625.

³⁸ Ivi, p. 630.

fra le *élites* della capitale, strettamente legato alla Compagnia di Gesù e titolare d'un ingente patrimonio destinato ad opere di bene e ad una – in principio – residuale attività bancaria, profondamente radicato strutturalmente e socio-culturalmente nell'Antico Regime e pienamente consentaneo alle tendenze ideali della Restaurazione sabauda³⁹, oltre che capillarmente diffuso ad ogni livello della società, che la Compagnia di San Paolo s'affaccia, ancora “veneranda e potente”⁴⁰, sul ‘mondo nuovo’ inaugurato dalla promulgazione dello Statuto albertino.

È quello, però, un ‘mondo nuovo’ in cui allignano fattori nemici, che non tardano a manifestarsi: la campagna d'opinione che si scatena contro la Compagnia di Gesù e le istituzioni cosiddette “gesuitanti”, culminata, come è noto, nella “cacciata” dell'estate del 1848, si estende anche, in virtù dei plurisecolari legami fra gesuiti e paolini, alla Compagnia di San Paolo, cui non giova, da ultimo, l'essersi attivata per un sostegno delle spese di viaggio dei religiosi espulsi⁴¹.

Il sodalizio è accusato, in Parlamento e fuori, oltre che – in una prospettiva eminentemente politica – di “gesuitismo”⁴², di molte altre cose più specifiche, dallo spionaggio agli attentati alla libertà di testare all'usura⁴³, ma soprattutto di irregolarità amministrative, e di una generale inadeguatezza – o incompatibilità – rispetto al nuovo ordine costituzionale, fra l'altro per l'asserita mancanza di trasparenza delle sue procedure interne (comprese alcune di quelle volte all'individuazione dei beneficiari delle erogazioni liberali) e per un preteso carattere non democratico del suo sistema di “*governance*” e di composizione.

Proposte di legge ne chiedono la soppressione. Il Ministero degli Interni risponde aprendo un'inchiesta, peraltro sollecitata dalla Compagnia stessa. All'esito degli accertamenti e dei previsti interventi del Consiglio di Stato⁴⁴, le accuse di *mala gestio* risultano smentite, ma risulta anche confermato un giudizio di complessiva arretratezza, strutturale ed ideale, del sodalizio, ritenuto pertanto abbisognevole di riforme.

A seguito di queste valutazioni, il 30 ottobre 1851 il primo governo d'Azeglio procede all'emanazione d'un Regio Decreto che affida l'amministrazione del patrimonio della Compagnia, per l'esercizio delle relative “opere”, ad un consiglio composto in maggioranza da membri eletti dal Consiglio Comunale di Torino, ed in minoranza da membri designati dalla Compagnia⁴⁵. Quest'ultima replica opponendo resistenza passiva all'esecuzione del Decreto, non nominando gli amministratori di

³⁹ Ivi, p. 624.

⁴⁰ P. Stella, *Cultura e associazioni cattoliche*, cit., p. 496.

⁴¹ Da ultimo: E. De Fort - S. Musso - E. Mana, *I rapporti con il governo*, cit., p. 100.

⁴² Ampiamente significativo, in merito, P.C. Boggio, *La Chiesa e lo Stato in Piemonte. Sposizione storico-critica dei rapporti fra la S. Sede e la Corte di Sardegna dal 1000 al 1854 compilata su documenti inediti*, I, Torino 1854, pp. 172-173.

⁴³ E. Genta, *Gli statuti paolini*, cit., p. 629. Ricostruzione del dibattito anche in E. De Fort - S. Musso - E. Mana, *I rapporti con il governo*, cit., pp. 100-104.

⁴⁴ Circa gli interventi del Consiglio di Stato del Regno di Sardegna costituzionale in materia ecclesiastica vedasi ora C. Bersani, “*A stabili principi*”. *Una fonte sulla storia del Consiglio di Stato del Regno di Sardegna a ridosso dello Statuto*, in “Le Carte e la Storia”, XX (2015-2), pp. 56-70.

⁴⁵ W.E. Crivellin, *L'antica Compagnia*, cit., p. 164.

propria competenza, e dispiega nel contempo su più fronti un'intensa attività difensiva, contrastando, oltre al resto con contestazioni di legittimità, l'azione governativa tramite ricorsi, petizioni e discorsi parlamentari, con il sostegno della stampa cattolica⁴⁶.

All'esito della battaglia, durata nel complesso quasi cinque anni, un nuovo Regio Decreto, del 13 febbraio 1853, affiderà per intero il patrimonio e le "opere" della Compagnia ad un consiglio composto da membri scelti per metà dalla Città di Torino, per metà dal Ministero degli Interni, sotto una presidenza di nomina regia. La Compagnia, privata d'ogni patrimonio, riservatasi ogni difesa legale⁴⁷, sopravviverà, come confraternita dedita "alla coltura spirituale dei suoi membri e ad altre opere di zelo nel campo religioso"⁴⁸, sino al 2008⁴⁹, mentre il complesso delle "Opere pie di San Paolo" (questa, originariamente, la nuova denominazione), posto ormai sotto controllo governativo, assumerà rapidamente il volto nuovo d'un ente prevalentemente creditizio dedito a residuali – seppur cospicue – attività benefiche, diventando in pochi decenni una delle banche più importanti d'Italia: l'Istituto Bancario San Paolo di Torino (ora Intesa Sanpaolo)⁵⁰. Tutta l'operazione, d'altra parte, si era svolta, come si è già avuto modo di rilevare in altra sede⁵¹, parallelamente ad un incremento dell'intervento normativo statale nel settore degli istituti di credito⁵², nell'ambito del quale spiccano, fra l'altro, la prima legge bancaria del Regno (1850), quella sulle Casse di Risparmio del 1851, i provvedimenti in materia di Cassa Depositi e Prestiti del 1850-57⁵³, l'approvazione, proprio in quello stesso anno 1853, del primo statuto della Cassa di Risparmio di Torino⁵⁴.

⁴⁶ Cfr. P. Cozzo, *Tra propaganda e "fedeltà alle origini"*, cit., p. 157-159.

⁴⁷ Cfr. la documentazione edita in W.E. Crivellin, *L'antica Compagnia*, cit., pp. 198-200.

⁴⁸ *Veneranda Compagnia di S. Paolo, fondata in Torino il 18 aprile 1563. Cenni storici – Statuto – Indulgenze*, Torino s.d., p. 5.

⁴⁹ P. Bianchi - A. Merlotti, *La Compagnia di San Paolo*, cit., pp. 314-315.

⁵⁰ Sul quale cfr., per un primo approccio, C.M. Pratis, *Istituto bancario San Paolo*, cit.; L. Jona, *Istituto bancario S. Paolo*, cit.; E. Tonelli, *Istituto Bancario San Paolo di Torino*, in *Digesto delle discipline privatistiche, Sezione commerciale*, VIII, Torino 1992, pp. 1-9; A. Cantaluppi, *Istituto Bancario San Paolo di Torino*, in M. Pohl - S. Freitag (curr.), *Handbook on the History of European Banks*, Aldershot - Brookfield 1994, pp. 655-662. Vedansi inoltre i numerosi approfondimenti sul periodo *post* 1853 racchiusi in W. Barberis con A. Cantaluppi (curr.), *La Compagnia di San Paolo*, cit., II [soprattutto, quanto al profilo strutturale, O. Cagnasso, *Le successive trasformazioni: il diritto bancario e la governance (1927-2010)*, ivi, pp. 508-534].

⁵¹ F. Aimerito, *Legislazione ed evoluzione statutaria (1853 - 1927)*, ivi, p. 485.

⁵² Sul punto vedansi, per tutti, V. Pautassi, *Gli Istituti di credito e assicurativi e la borsa in Piemonte dal 1831 al 1861*, Torino 1961; E. Rossi - G.P. Nitti (curr.) *Banche, Governo e Parlamento negli Stati sardi. Fonti documentarie (1843-1861)*, Torino 1968; E. Galanti, *La storia dell'ordinamento bancario e finanziario italiano fra crisi e riforme*, in ID. (cur.), *Diritto delle banche e degli intermediari finanziari*, Padova 2008, pp. 7-10.

⁵³ Su cui cfr., specificamente, L. Conte, *Amministrare il risparmio: la Cassa Depositi e Prestiti da azienda a impresa-organo del Ministero del Tesoro, 1850-1913*, in M. De Cecco - G. Toniolo (curr.), *Storia della Cassa Depositi e Prestiti*, Roma-Bari 2000, pp. 94-101.

⁵⁴ C. Bermond, *Centocinquant'anni e più di attività della Cassa di Risparmio di Torino, 1827-1980*, in C. Bermond - S. Fari (curr.) *La Banca CRT. Protagonista della trasformazione del sistema creditizio*, Torino 2011, pp. 22-23.

3. La “trasformazione” della Compagnia e i suoi caratteri anticipatori della successiva legislazione eversiva, con particolare riferimento alla legge “Cavour-Rattazzi” del 1855.

3.1. Le oscillazioni tra soppressione ed espropriazione, fra obiettivi perseguiti ed esiti raggiunti.

I caratteri anticipatori delle vicende post-statutarie della Compagnia di San Paolo sembrano chiaramente ravvisabili, anzitutto, negli esiti sostanzialmente espropriativi cui condussero le trasformazioni dell’ente volute dal Governo nel travagliato periodo 1851-1853: la natura espropriativa di tali esiti apparve del resto evidentissima all’opinione cattolica coeva, che con forza li denunciò sin dai massimi livelli della gerarchia⁵⁵, e sono stati parimenti evidenti al filone storiografico a tale opinione più direttamente ricollegabile per derivazione e/o consentaneità⁵⁶; essi appaiono per contro spesso lasciati in secondo piano nella gran parte delle più autorevoli ricostruzioni della politica ecclesiastica del Regno sardo, comprese quelle specificamente dedicate alle vicende della proprietà ecclesiastica, le quali di norma o non citano l’episodio, o vi fanno solo rapidamente riferimento, mettendone comunque in rilievo, come si è già accennato, più la valenza politica d’atto complementare ai provvedimenti antigesuitici, che non i legami con la successiva legislazione eversiva.

Tali legami, così come la natura in sé chiaramente espropriativa della “trasformazione”, risultano del pari spesso non particolarmente sottolineati anche dalla storiografia specifica sulla Compagnia di San Paolo, in prevalenza ispirata dall’ente che, nelle sue diverse metamorfosi, subentrò, nel patrimonio e nelle “opere”, alla Compagnia stessa: è questa, infatti, una storiografia che appare per lo più orientata ad una lettura degli eventi quali naturale momento di riorganizzazione giuridico-istituzionale conseguente e consentaneo ai mutamenti socio-politico-culturali del momento, piuttosto che ad una sottolineatura della dimensione – all’epoca innegabilmente traumatica, oltre che giuridicamente problematica – del mutamento degli assetti proprietari.

Il risalto che, come si è anticipato, pare invece doversi attribuire ai risultati espropriativi dei provvedimenti del 1851-1853, conduce anzitutto a riscontrare alcuni forti caratteri di affinità fra tali provvedimenti e la di poco successiva legge “Cavour Rattazzi” del 1855, soppressiva, come si sa, “di alcune corporazioni religiose”⁵⁷.

Tale legge ebbe fra le proprie conseguenze più rilevanti, come notissimo, la sottrazione del patrimonio alle corporazioni soppresse. Epperò, mentre in quel caso l’espropriazione dei beni si configurò quale conseguenza tecnica per così dire ‘automatica’ delle soppressioni, portanti con sé la necessità di risolvere anche il problema della nuova titolarità dei beni divenuti “adespoti”⁵⁸ a seguito della cessazione

⁵⁵ Cfr. *La civiltà cattolica*, III (1852), VIII, p. 460, e, soprattutto, Pio IX, *Allocutio habita in consistorio secreto die 22 januarii 1855 cui additur expositio italica rerum ad comprobandas Pontificis curas pro tuenda Ecclesiae causa in subalpino Regno*, in *Pii IX Pontificis Maximi Acta*, pars I, II, s.l. s.d., p. 38.

⁵⁶ Ad es. A. Pellicciari, *Risorgimento da riscrivere. Liberali e massoni contro la Chiesa*, prefazione di R. Buttiglione, postfazione di F. Cardini, Milano 1998, pp. 41-44.

⁵⁷ I. Soffietti, *La legge Rattazzi*, cit.

⁵⁸ C. Semeraro, *Il contesto politico culturale dei rapporti Chiesa-Stato nell’Ottocento*, in *La memoria silenziosa*, cit.,

d'esistenza degli enti originariamente proprietari, nel caso della Compagnia di San Paolo l'oggetto immediato dei provvedimenti non fu la soppressione del sodalizio (cui pure mirarono in un primo momento, come si è accennato, alcune proposte di legge)⁵⁹ ma la sottrazione del patrimonio – e/o delle funzioni di amministrazione e d'impiego ad esso connesse – all'ente che ne era originariamente titolare, il quale fu lasciato sopravvivere, senza che avesse luogo nei suoi confronti la soppressione da taluno soprattutto inizialmente auspicata.

La continuità rispetto alla successiva legislazione sugli “enti inutili” del 1855 sta dunque, anzitutto, negli obiettivi perseguiti e negli esiti raggiunti: anche per la Compagnia, in effetti, l'obiettivo originario, evidente nelle prime proposte di legge poi lasciate cadere, era stata la soppressione, cui avrebbe dovuto conseguire, oltre al resto, il mutamento degli assetti proprietari, come poi esattamente avvenne per le corporazioni religiose. Il progetto fu dunque, in origine lo stesso: il passaggio dalla soppressione all'espropriazione. Se così fu poi per le corporazioni religiose individuate in applicazione della legge Cavour-Rattazzi, per la Compagnia di San Paolo si finì invece per optare, direttamente, per un atto sostanzialmente espropriativo: il sodalizio fu, almeno formalmente, lasciato in vita, ma la gestione del suo patrimonio fu devoluta ad altro soggetto.

In ogni caso l'obiettivo fu, se non altro in origine, lo stesso (la soppressione), come identico fu, poi, il risultato finale (l'espropriazione).

Si deve però evidenziare una particolare differenza fra i due episodi: se la *ratio* della legge Cavour-Rattazzi del 1855 fu, come è noto, la soppressione degli enti “inutili” in quanto dediti al mero culto (se pur poi, come è stato sottolineato, specificamente individuati, attraverso la decretazione esecutiva, secondo criteri in certi casi piuttosto lati)⁶⁰, la Compagnia di San Paolo, che indubbiamente sarebbe stata da considerarsi ‘utile’ secondo i criteri discretivi previsti dalla suddetta legge del 1855, poté invece solo due anni prima continuare ad esistere – ancorché senza più patrimonio – proprio in quanto divenuta... ‘inutile’, ovvero ormai suo malgrado atta, per sopravvenuta indisponibilità di mezzi, alle sole attività di culto.

Questo modo di procedere presentava peraltro un certo margine di rischio: esso consentiva infatti la sopravvivenza di un ente spossessato – la Compagnia – che avrebbe potuto assumere iniziative volte al recupero dei beni perduti, come in effetti gli amministratori uscenti del sodalizio avevano almeno all'inizio pensato di fare, avendone oltre al resto formalizzato esplicita ed ufficiale riserva in sede deliberativa⁶¹. La disciplina giuridica sfuggente, d'elaborazione governativa, racchiusa nei primi statuti della nuova “Direzione delle Opere pie di San Paolo” subentrata nel patrimonio dell'antica Compagnia in forza dei provvedimenti del '51-'53, una disciplina che non

p. 35.

⁵⁹ Sul punto in particolare, con alcuni approfondimenti specifici, M. Corrias Corona, *Stato e Chiesa nelle valutazioni dei politici sardi (1848-1853)*, Milano 1972, pp. 78-80.

⁶⁰ Cfr. I. Soffiotti, *La legge Rattazzi*, cit., p. 298; ID., *Storia giuridica e storia economica: nuove fonti giudiziarie*, in “Rivista di Storia del Diritto italiano”, LXXVII (2004), p. 13.

⁶¹ Così, in particolare, nel verbale della Consulta della Compagnia del 17 gennaio 1852 (edito in W.E. Crivellin, *L'antica Compagnia*, cit., pp. 174-176); nella relazione del Rettore Vasco ai confratelli del 2 febbraio 1852 (edita ivi, pp. 176 -180); nell'Ordinato della Congregazione della Compagnia del 6 marzo 1853 (edito ivi, pp. 198-200).

consente d'individuare con chiarezza identità e natura giuridica del nuovo titolare dei beni paolini, e che sarà mantenuta in vigore per circa mezzo secolo⁶², appare per questo assai verosimilmente finalizzata, oltre al resto, anche all'obiettivo di rendere difficoltosa l'identificazione del soggetto avverso il quale avrebbero potuto essere rivolte, in funzione di controparte, eventuali iniziative di recupero in sede giurisdizionale.

Il barone Luigi De Margherita, paolino di spicco, che fu, come è noto, professore avvocato e magistrato fra i più prestigiosi della capitale e del Regno⁶³, e che fu anche, nella sua qualità di senatore, uno dei più accesi e tecnicamente "profondi"⁶⁴ fra i parlamentari levatisi in difesa della Compagnia, colse subito, da quel navigato conoscitore delle dinamiche processuali che era, questo problema della non facile identificabilità d'un potenziale convenuto in giudizio, segnalandolo nella discussione in Senato con questo – forse ingenuo – interrogativo: "chi si renderebbe contraddittore alla domanda [di rivendicazione] che per parte della Compagnia si promuovesse avanti a' magistrati e tribunali"⁶⁵?

Fu probabilmente anche per questo motivo che gli amministratori del sodalizio ritennero sin dall'inizio preferibile affidare le proprie speranze di reintegrazione ad una petizione parlamentare, piuttosto che ad una azione giudiziaria⁶⁶.

3.2 Identità dei contenuti del dibattito tecnico-giuridico

Un'analoga continuità fra il 'caso' paolino e la soppressione degli enti "inutili" del 1855 emerge rispetto ai contenuti del dibattito giuridico che accompagnò la formazione dei relativi provvedimenti.

Entrambe le vicende, come è noto, diedero origine a discussioni accesissime e tecnicamente molto accurate che, nel caso della legge del '55, si protrassero e svilupparono ulteriormente anche in fase d'applicazione⁶⁷.

Analizzando tali discussioni si rileva immediatamente come le argomentazioni giuridiche che nei dibattiti del Parlamento (ma poi anche in tribunale, nelle petizioni, nei *pamphlets*, sui giornali ed altrove) sarebbero risultate centrali nella discussione sulla soppressione delle corporazioni religiose, appaiano pressoché tutte già ampiamente sviluppate negli scritti e nei discorsi con i quali, sin dai primi attacchi del 1848, la Compagnia ed i suoi sostenitori cercarono di evitare le iniziative repressivo/espropriative interessanti il sodalizio paolino.

Compaiono già, in particolare, la distinzione fra enti "utili" ed "inutili" con le connesse questioni circa l'individuazione dei soggetti legittimati ad effettuare la relativa

⁶² Sul punto mi permetto di rinviare a F. Aimerito, *Legislazione ed evoluzione statutaria*, cit.

⁶³ Sul personaggio vedasi, per tutti, E. Mongiano, *De Margherita, Luigi Francesco Maria*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna 2013, I, pp. 692-693.

⁶⁴ "Gazzetta dei Tribunali", IV - prima serie (1852), p. 124.

⁶⁵ G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del Parlamento subalpino, Sessione del 1851 (IV Legislatura), dal 23 novembre 1850 al 27 febbraio 1852, raccolti e corredati di note e di documenti inediti*, vol. X, 2° delle discussioni del Senato del Regno dal 23 maggio 1851 al 27 febbraio 1852, Firenze 1867, p. 1289.

⁶⁶ Cfr. *infra*, n. 122.

⁶⁷ I. Soffietti, *La legge Rattazzi*, cit., pp. 298-299; Id., *Rapporti fra poteri*, cit.

valutazione di “utilità”⁶⁸, le contestazioni di “incostituzionalità”, oltre al resto per violazione delle disposizioni dello Statuto sui rapporti fra Stato e Chiesa e per lesione del diritto di proprietà⁶⁹ (con il dibattito sulle specificità della proprietà delle persone giuridiche)⁷⁰, l’invocazione della libertà di associazione⁷¹, le diatribe circa i fondamenti dell’esistenza dei corpi morali, il tutto entro il quadro d’una concezione di rigidità del dettato costituzionale, normalmente assunta alla base degli interventi *pro* Compagnia, analoga a quella che presiederà spesso, come è noto, alle contestazioni della legge Cavour-Rattazzi.

Sul piano civilistico, sono parimenti già invocate a difesa, oltre al resto, le previsioni del Codice civile albertino a tutela della proprietà privata ed a garanzia del godimento dei diritti civili da parte dei corpi morali (art. 25), ed ampiamente discusse le conseguenze della violazione degli oneri imposti dai benefattori ai propri lasciti⁷², anche qui con frequente tendenza a dare del dettato codicistico, o quanto meno di taluni dei suoi articoli, una lettura ‘rigida’ e in qualche modo costituzionalizzata.

Ancora, già campeggiano, nel complesso delle argomentazioni di parte governativa, in stretta connessione con l’invocazione della necessità di “soddisfare, entro i confini della legalità, la pubblica opinione”⁷³, le ambigue e mutevoli nozioni di “esigenze dei tempi”⁷⁴, “contraddizione colle odierne civili tendenze”⁷⁵ e simili, quali fattori idonei a giustificare mutazioni incisive d’assetti giuridici consolidati – diritti acquisiti compresi – veicolando all’interno dell’“ordine giuridico” tradizionale fattori modificativi dotati d’una forte connotazione politica e d’una altrettanto forte valenza soggettiva: nel corso del dibattito parlamentare il costituzionalista Boncompagni di Mombello⁷⁶ – non certo

⁶⁸ Cfr., in particolare, le considerazioni del deputato Sineo, in G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del Parlamento subalpino. Sessione del 1851*, cit., IV, II° delle discussioni della Camera dei Deputati dal 30 gennaio al 21 marzo 1851, Firenze 1866, p. 1024.

⁶⁹ Cfr. in particolare la *Petizione presentata dalla Compagnia di S. Paolo al Senato del Regno nella seduta del 28 gennaio 1852 sotto il n° 536*, a firma del Rettore della Compagnia, Vasco, edita, oltre al resto, in W.E. Crivellin, *L’antica Compagnia*, cit., pp. 200-209, alla p. 201.

⁷⁰ Cfr. E. Genta, *Gli statuti paolini* cit., p. 635.

⁷¹ Ivi, p. 628.

⁷² *Petizione*, cit., p. 203. “L’amico cattolico” agitava in merito lo spettro d’una rivendicazione in massa dei legati disposti a beneficio della Compagnia: “molte famiglie discendenti dai fondatori son risolte di rivendicarsi i legati come caduchi e per la scomparsa del legatario... e per la non osservanza delle condizioni annesse ai legati...” (*L’amico cattolico*, serie II, t. VII, Milano 1852, p. 160). In questa prospettiva si insinuava pure che dietro l’intervento governativo potessero celarsi interessi privati radicati *in altissimo loco*: “si dice che la famiglia dei Cavour, in questo caso, avrebbe da rivendicarsi un legato d’una somma cospicua...” (*ibidem*).

⁷³ F. Galvagno, *Relazione fatta dal Ministro dell’interno a S. M. per la presentazione del Decreto dell’11 gennaio 1852 sull’amministrazione delle Opere di San Paolo*, edita, oltre al resto, in E. Bellono, *Commentario delle leggi...*, Torino 1852, pp. 45-46 (su tale Decreto cfr. W.E. Crivellin, *L’antica Compagnia*, cit., pp. 164-165, e E. Genta, *Gli statuti paolini*, cit., p. 636).

⁷⁴ *Petizione*, cit., pp. 203 e 205.

⁷⁵ Si vedano sul punto le considerazioni di E. Genta, *Note su centralismo, autonomie e condizioni di povertà, con uno sguardo su Francia e Inghilterra*, in “European Legal Culture”, XX (2015), <http://www.cdct.it/wp-content/uploads/2015/05/Working-Paper-CDCT-Genta-Enrico.pdf>.

⁷⁶ Sul personaggio, per tutti e per ulteriore bibliografia, cfr. Id., *Boncompagni di Mombello, Carlo*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., vol. cit., pp. 287-288.

qualificabile come reazionario – metteva autorevolmente in evidenza nell’aula della Camera i rischi della recezione di questo fattore fortemente soggettivizzante all’interno dell’argomentazione tecnico-giuridica, oltre al resto sul piano – particolarmente delicato in quei primi anni di ‘rodaggio’ dello Statuto – delle libertà fondamentali:

oggi si viene accusando una società sotto l'imputazione di retrograda; chi vi assicura che un'altra volta sotto altre influenze non si accuseranno altre società sotto pretesto di liberalità, di democrazia?⁷⁷

3.3. Identità di attori

Ulteriori caratteri anticipatori della ‘vicenda del San Paolo’ rispetto alla legge del 1855 emergono sul piano dei personaggi che presero parte ai relativi dibattiti, contraddistinti, in entrambi i casi, dall’elevatissima qualità delle argomentazioni tecnico-giuridiche sviluppate dalle due parti contrapposte.

Non poteva d’altra parte essere diversamente, vertendo la discussione sui destini di uno degli “enti morali” più noti e prosperi di tutto il Regno, impegnato a difendere il proprio patrimonio da un’aggressione condotta per via di provvedimenti normativi: un ente che, per disponibilità economiche e valore della ‘posta in gioco’, non poteva e non doveva che ricorrere, se non altro per obbligo di diligenza dei propri amministratori, alla migliore difesa tecnica reperibile sul mercato.

Di consulenti giuridici altamente qualificati la capitale piemontese, sede al tempo stesso della Compagnia, delle giurisdizioni più elevate, dell’unica “Facoltà di Leggi” degli “antichi Stati di terraferma” e dell’annesso Collegio dei giureconsulti, non faceva, d’altra parte, certamente difetto, con il suo elevato numero di avvocati ammessi al patrocinio avanti le magistrature superiori (compresi, da qualche anno, i ‘cassazionisti’), professori e dottori collegiati, causidici afferenti al Collegio dei procuratori più importante del paese, *grands commis* della burocrazia *etc.*

La componente giuridica di elevata competenza era d’altra parte ampiamente radicata all’interno stesso della Compagnia, la cui compagine era per lunga tradizione intercomunicante con le massime espressioni dell’“ordine giudiziario”, con l’avvocatura e con la Facoltà giuridica. Ed infatti, se si prende in considerazione la composizione del gruppo di confratelli che presero parte attiva alla difesa del sodalizio, si può rilevare che dei circa ottanta “paolini” che intervengono alle delibere di quegli anni di fuoco, circa un terzo sono giuristi, talora d’elevatissimo livello⁷⁸: alti magistrati in esercizio o a riposo (Carlo Emilio Bolla⁷⁹, Saverio Defanti di Sant’Oberto⁸⁰, Prospero Chionio Nuvoli⁸¹, Ludovico Cravosio⁸², Luigi Giriodi di Monastero⁸³,

⁷⁷ G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del parlamento subalpino. Sessione del 1851*, cit., vol. cit., p. 1026.

⁷⁸ Fra i vari elenchi disponibili cfr., a titolo di esempio, quello riportato in *Ordinato della Congregazione della Veneranda Compagnia di San Paolo (4 gennaio 1852)*, Torino 1852 [esemplare presso la Biblioteca Storica Torinese (già Biblioteca Storica della Provincia di Torino), Fondo Giulio O.61].

⁷⁹ *Ivi*, p. 2. Sul personaggio cfr. C. Dionisotti, *Storia della Magistratura piemontese*, Torino 1881 (rist. an. s.l. 2004), I, p. 369, e A. Manno, *Il Patriziato Subalpino* (dattiloscritto presso l’Archivio di Stato di Torino, digitalizzazione e motore di ricerca in <http://www.vivant.it>), voce: *Bolla. Di Alessandria, oriundi da Chieri*.

⁸⁰ *Ordinato*, cit., p. 2. Note biografiche in A. Manno, *Il Patriziato Subalpino*, cit., voce: *Fanti (de) (Defanti)*.

⁸¹ *Ordinato*, cit., p. cit. Note biografiche in C. Dionisotti, *Storia*, cit., II, p. 420.

Placido Nuvoli⁸⁴), fra i quali tre di Cassazione (Maurizio Bichi⁸⁵, Luigi De Margherita⁸⁶ e Ignazio Costa della Torre⁸⁷), e tre d'Appello (Carlo Nota⁸⁸, Alessandro Pinelli⁸⁹, Giuseppe Velasco⁹⁰), almeno una decina di avvocati⁹¹ (anche se l'assenza di molti dei loro nominativi dal coevo elenco degli avvocati patrocinanti presso le magistrature di Torino fa propendere per ritenere che si trattasse per lo più di avvocati 'en titre'⁹² o a riposo) e due avvocati collegiati della Facoltà di Leggi (Luigi Genina⁹³ e Giovanni Nepomuceno Nuytz⁹⁴), oltre a numerosi altri laureati *in utroque*.

⁸² *Ordinato*, cit., p. cit. Note biografiche in C. Dionisotti, *Storia*, cit., II, p. cit., e A. Manno, *Il Patriziato Subalpino*, cit., voce: *Cravosio. Estinti. Da Caramagna*.

⁸³ *Ordinato*, cit., p. 3. Note biografiche in C. Dionisotti, *Storia*, cit., II, p. 372.

⁸⁴ *Ordinato*, cit., p. 1. Note biografiche in C. Dionisotti, *Storia*, cit., II, p. 368.

⁸⁵ *Ordinato*, cit., p. 2. Note biografiche in C. Dionisotti, *Storia*, cit., II, pp. 369 e 470, e A. Manno, *Il Patriziato Subalpino*, cit., voce: *Bichi (Bighi)/Ramo attuale*. Il Bichi era stato membro della commissione per la redazione del Codice di procedura penale carloalbertino nominata nel 1843 [cfr. I. Soffietti, *Il Senato di Genova e il Codice carloalbertino di procedura criminale*, in G.B. Varnier (cur.), *Giuristi Liguri dell'Ottocento. Atti del Convegno organizzato dall'Accademia Ligure di Scienze e Lettere in collaborazione con l'Accademia delle Scienze di Torino e l'Istituto Lombardo-Accademia di Scienze e Lettere, Genova, 8 aprile 2000*, Genova 2001 (Accademia delle Scienze di Torino, Accademia Ligure di Scienze e Lettere Genova, Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere, Collana di Studi e Ricerche, XXI), p. 206].

⁸⁶ *Ordinato*, cit., p. 3.

⁸⁷ *Ivi*, p. 1. Notizie sul personaggio in C. Dionisotti, *Storia*, cit., II, p. 369.

⁸⁸ *Ordinato*, cit., p. 3.

⁸⁹ *Ibidem*.

⁹⁰ *Ivi*, p. 2. Sul Velasco, del quale peraltro non si cita la funzione di Consigliere d'Appello, cfr. C. Dionisotti, *Storia*, cit., II, p. 373.

⁹¹ Luciano Adami (*Ordinato*, cit., p. 2), Giuseppe Fantini (*ibidem*), Giacomo Dollero ("patrimoniale", *ibidem*), Prospero Cravosio (*ibidem*), Pietro Ferroglio (*ivi*, p. 3), Luigi Zappata, Francesco Luigi Rossi, Augusto Clara, Giovanni Tonso, Gaetano Gibellini (*ibidem*).

⁹² Su questa nozione, tradizionalmente propria dell'ordinamento del *barreau* francese, e sulla sua applicabilità all'avvocatura sabauda, la quale sembrerebbe essere stata a lungo caratterizzata dal relativo fenomeno, mi permetto di rinviare a F. Aimerito, "Nulla più che un avvocato": qualche considerazione su "Urbano Rattazzi avvocato" e sulle professioni forensi in Piemonte intorno alla metà dell'Ottocento. Con l'esposizione dei primi risultati d'una ricerca in corso, in "Rivista di Storia Arte e Archeologia per le Province di Alessandria e Asti", CXX (2011), *Politica, istituzioni, cultura nel Risorgimento alessandrino*, n. monografico a cur. di E. Mongiano, pp. 36-37, e Id., *Fonti per una storia delle professioni forensi nell'uno e nell'altro Piemonte fra Restaurazione e Unità*, in F. Ingravalle - S. Quirico (curr.), *Rattazzi e gli statisti alessandrini tra storia, politica e istituzioni. Nuovi studi sul Risorgimento*, prefazione di C. Malandrino, Torino 2012 (Biblioteca Universitaria Claudiana, 2), pp. 235-236.

⁹³ *Ordinato*, cit., p. 3. Sul personaggio, cfr., per tutti, P. Allegrezza, *Genina, Luigi*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., I, p. 962.

⁹⁴ *Ordinato*, cit., p. 3. Sul personaggio cfr., per tutti, A. Lupano, *Verso il giurisdizionalismo subalpino. Il De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Torino 2001 (Università di Torino, Centro di Studi per la Storia dell'Università, Studi e Fonti, XI), pp. 391-417; Id., *Nuytz, Giovanni Nepomuceno*, in I. Birocchi-E. Cortese-A. Mattone-M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, pp. 1447-1448; Id., *Stato, Chiesa e Risorgimento nell'opera dell'ultimo canonista sabauda: Giovanni Nepomuceno Nuytz*, in M. Ortolani - C. Sorrel - O. Vernier (curr.), *États de Savoie, Églises et institutions*, cit., pp. 117-137; S.H. De Franceschi, *Le spectre turinois d'un renouveau du gallicanisme et du fébronianisme. La condamnation romaine des thèses juridictionalistes du canoniste Giovanni Nepomuceno Nuytz (1851)*, *ivi*, pp. 139-157.

In questa fitta accolita di giuristi, spesso fra loro ulteriormente legati da vincoli strettissimi d'appartenenza familiare, spiccano, per prestigio personale e professionale, il già citato barone Luigi De Margherita, il più affermato avvocato di Torino, già professore universitario ed in seguito, come si è detto, Consigliere di Cassazione, che era anche stato, come egli stesso ricordò nel corso del dibattito parlamentare, “per lungo tempo patrocinatore delle ragioni e degl'interessi della Compagnia”⁹⁵, ed il conte Alessandro Pinelli⁹⁶, già membro della prestigiosissima commissione per la redazione del Codice civile albertino⁹⁷, ma spiccano anche, da un altro punto di vista, alcuni dei più più agguerriti giuristi della parte cattolica cosiddetta “intransigente”: fra tutti, il Consigliere di Cassazione Ignazio Costa della Torre, negli stessi anni, come è noto, radiato dall'ordine giudiziario per il suo *pamphlet* contro il matrimonio civile (1852)⁹⁸ ed in seguito, oltre al resto, attento chiosatore in chiave fortemente critica degli interventi parlamentari in favore della legge Cavour-Rattazzi⁹⁹, ed il conte Luigi Giriodi di Monastero, nello stesso periodo (1850), come altrettanto noto, dispensato dal servizio in magistratura per aver rifiutato di far parte del giuri d'accusa nel processo per reati di stampa promosso contro l'arcivescovo Franson¹⁰⁰. Epurati dalla magistratura per analoghe ragioni – almeno nella lettura de “La civiltà cattolica”¹⁰¹ – sarebbero stati, peraltro, anche il Nuvoli ed il Cravosio¹⁰².

Non mancavano dunque, in seno al sodalizio, né le competenze, l'autorevolezza e l'esperienza ‘professionale’, né le motivazioni particolari ed ideali per l'elaborazione d'una linea difensiva *in iure* d'altissimo livello qualitativo, quale in effetti fu quella che si espresse, in particolare, nelle dotte memorie prodotte dalla Compagnia ed in alcuni degli interventi avanti le due camere del Parlamento svolti in difesa della stessa da deputati e senatori che ne erano al contempo anche membri.

Gran parte delle argomentazioni formulate in tali memorie ed interventi, d'altra

⁹⁵ G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del parlamento subalpino. Sessione del 1851*, cit., vol. X, cit., p. 1265.

⁹⁶ *Ordinato*, cit., p. 3.

⁹⁷ Sul personaggio cfr., per tutti, E. Mongiano, *Pinelli, Alessandro Pietro Giovanni*, in I. Birocchi - E. Cortese - A. Mattone - M.N. Miletta (curr.), *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, cit., II, p. 1591.

⁹⁸ Sul punto, fra i tanti, cfr. F. Venturini, *La magistratura sabauda di fronte allo statuto albertino: equilibrio tra i poteri o primato della politica?*, in “Le Carte e la Storia”, XVIII-1 (2012), p. 18.

⁹⁹ I. Costa della Torre, *Discorsi pronunciati nella Camera dei Deputati contro la Legge di soppressione di comunità religiose e stabilimenti ecclesiastici e relativi provvedimenti, con osservazioni analitiche sopra quelli detti in favore della Legge 7*, Torino 1855.

¹⁰⁰ Fra gli altri: P. Pirri, *Pio IX e Vittorio Emanuele II dal loro carteggio privato*, I, *La laicizzazione dello Stato sardo 1848-1856*, Roma 1944 (Miscellanea Historiae Pontificiae, VIII, 17), p. 60. Per un quadro del “caso Franson”, fra i molti lavori che hanno trattato più o meno in dettaglio l'argomento, cfr. lo specifico M.F. Mellano, *Il caso Franson e la politica ecclesiastica piemontese (1848-1850)*, Roma 1964 (Miscellanea Historiae Pontificiae, XXVI), con un ritorno sul tema in Ead., *La reazione dell'ambiente ecclesiastico alle leggi Siccardi*, in G. Griseri - G.S. Pene Vidari (curr.), *Giuseppe Siccardi ministro*, cit., pp. 83-102.

¹⁰¹ Cfr. *La civiltà cattolica*, II-V, Roma 1851, p. 137 [edito anche in M. D'Addio, *Politica e magistratura (1848-1876)*, Milano 1966 (L'organizzazione dello Stato, Collana di studi e testi nel Centenario dell'Unità, 3), pp. 267-268].

¹⁰² Sul punto cfr. P. Saraceno, *Storia della Magistratura italiana. Le origini. La Magistratura del Regno di Sardegna. Lezioni del corso di “Storia dell'amministrazione dello Stato italiano” per l'anno accademico 1992-1993*, Roma 1993, p. 95.

parte, saranno riproposte avanti quelle stesse camere pochi anni dopo, a tutela delle corporazioni religiose, fra gli altri anche da tre dei confratelli paolini che erano stati più presenti ed attivi nel momento della resistenza alla “difficile transizione”¹⁰³ della Compagnia: alla Camera dei Deputati¹⁰⁴ il savoiaro Carlo Despines¹⁰⁵, che già aveva difeso nella stessa sede e con successo il sodalizio dalla proposta di legge soppresiva nel 1851¹⁰⁶, al Senato Luigi Provana di Collegno¹⁰⁷ ed il De Margerita¹⁰⁸ (Alessandro Pinelli per contro, anch’egli, come si è detto, “paolino”, appoggiò al Senato le proposte governative contro la confraternita¹⁰⁹, come avrebbe in seguito fatto anche in relazione alla legge di soppressione delle corporazioni religiose¹¹⁰).

Volgendo il guardo al di fuori del sodalizio, saranno attivi nella difesa dei conventi, soprattutto alla camera alta, uomini che già si erano battuti per la conservazione dei diritti della Compagnia di San Paolo, e che riprenderanno per la maggior parte, nella nuova battaglia, argomentazioni già formulate nel corso di quella lotta: fra essi paiono da segnalare in particolare, per l’impegno e la passione profusi come per l’approccio ‘estremo’, fortemente confessionale, ai temi in discussione, gli ‘arcicattolici’ Trabucchi di Castagnetto¹¹¹ e Sallier de La Tour¹¹².

Nella difesa della Compagnia di San Paolo, dunque, come nella difesa degli “enti inutili”, identità di uomini, identità di argomentazioni, identità di toni; identità pure – nel fallimento – di risultati.

Nel dibattito giuridico sulla Compagnia si sperimentò quindi, precocemente, il “partito cattolico”¹¹³, e non pare inverosimile ipotizzare che proprio in seno al sodalizio, sin dal tornante fra il quarto ed il quinto decennio dell’Ottocento, venisse in tali circostanze elaborata, da un *team* di sperimentati e devoti giuristi conservatori, la linea difensiva poi fatta propria da quello stesso partito negli anni successivi, contro la legge Cavour-Rattazzi *in primis*.

¹⁰³ W.E. Crivellin, *L’antica Compagnia*, cit.

¹⁰⁴ Cfr. G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del Parlamento subalpino, Sessione del 1853-54 (V Legislatura), dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855, raccolti e corredati di note e di documenti inediti*, VI, 3° delle discussioni della Camera dei Deputati dal 28 novembre 1854 al 3 marzo 1855, Firenze 1870, pp. 2614-2626.

¹⁰⁵ Profilo in T. Sarti, *Il Parlamento subalpino e nazionale. Profili e cenni biografici di tutti i deputati e senatori eletti e creati dal 1848 al 1890 (Legislature XVI)*, Terni 1890, p. 393.

¹⁰⁶ Cfr. E. Genta, *Gli statuti paolini*, cit., p. 627.

¹⁰⁷ G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del Parlamento subalpino, Sessione del 1851*, cit., vol. X, cit., p. 1258. Profilo del personaggio in F. Grassi Orsini - E. Campochiario (curr.), *Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia liberale. Il Senato subalpino*, Roma 2005, M-Z, pp. 769-770.

¹⁰⁸ G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del Parlamento subalpino, Sessione del 1853-54*, cit. VIII, *Discussioni del Senato del Regno dal 19 dicembre 1852 al 29 maggio 1855*, Firenze 1870, pp. 665-671 e 718-721.

¹⁰⁹ G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del Parlamento subalpino, Sessione del 1851*, cit., vol. X, cit., pp. 1263- 1265.

¹¹⁰ Cfr., in particolare, I. Soffietti, *La legge Rattazzi*, cit., p. 296.

¹¹¹ Per la partecipazione del di Castagnetto al dibattito sulla Compagnia di San Paolo cfr. G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del Parlamento Subalpino, Sessione del 1851*, cit., vol. cit., p. 1245 ss. Sul personaggio, specificamente, P. Gentile, *Carlo Alberto in un diario segreto. Le memorie di Cesare Trabucchi di Castagnetto*, Torino-Roma 2015.

¹¹² Elementi essenziali sul personaggio in F. Grassi Orsini - E. Campochiario (curr.), *Repertorio biografico dei Senatori*, cit., vol. cit., pp. 817-818.

¹¹³ A.C. Jemolo, *Il partito cattolico*, cit.

Della stessa esperienza si giovò certamente, peraltro, per affilare ed affinare le armi, anche la parte opposta, che trovò oltre al resto nella diatriba una particolare occasione per sviluppare quelle teorie sulla subordinazione allo Stato dell'esistenza e delle proprietà delle persone giuridiche che sarebbero poi state uno dei fondamenti principali della legge Cavour-Rattazzi¹¹⁴ e delle successive leggi eversive (in sintesi: "lo stato indica con le sue leggi quali enti ecclesiastici abbiano diritto di esistere come persone giuridiche e quindi capacità di possedere")¹¹⁵. Si trattò, peraltro, di teorie che vennero poi ampiamente impiegate anche a suffragio di altri provvedimenti successivi, non necessariamente attinenti alla materia ecclesiastica, se pur volti anch'essi al superamento di realtà di natura corporativa profondamente radicate nell'Antico Regime, come ad esempio quelli che condussero, fra il 1857 ed il 1859, alla soppressione dei collegi dei procuratori e della venalità, ove ancora sopravvivate, delle relative "piazze"¹¹⁶.

3.4 Il problema costituzionale del modo di procedere: per decreto o per legge?

Forti elementi di connessione possono riscontrarsi anche sul piano delle questioni costituzionali che riguardarono il processo di formazione dei provvedimenti interessanti la Compagnia di San Paolo prima (riformata, come si è detto, per via di Regi Decreti) e le Corporazioni religiose poi (soppresse, come è noto, per opera di una Legge e di un Decreto esecutivo).

La Compagnia di San Paolo eccepì, sin dall'inizio, il contrasto fra i Decreti che la avevano colpita e la Costituzione, sottolineando che tali Decreti, in quanto atti dell'esecutivo, non avrebbero potuto comprimere diritti del massimo rilievo costituzionale quali quelli di proprietà e di associazione¹¹⁷, che non avrebbero potuto essere limitati se non per legge o in forza di sentenze dell'autorità giudiziaria. Non ci pare azzardato ipotizzare che queste obiezioni, sollevate con acribia argomentativa da parte paolina, abbiano potuto contribuire in seguito ad ispirare la scelta governativa di adottare, per le soppressioni di enti ecclesiastici degli anni a venire, la via della legislazione (ancorché – come il dibattito sulla legge Cavour-Rattazzi bene dimostrò – di assai meno agevole percorrenza), anziché quella più speditiva, ma giuridicamente più 'debole', della decretazione (per inciso: una modalità non troppo dissimile, comprensiva di provvedimenti amministrativi e di un Decreto governativo emanato per motivi d'urgenza, era già stata come è noto utilizzata – sollevando analoghe contestazioni – per i precedenti provvedimenti antigesuitici)¹¹⁸.

¹¹⁴ Sul punto cfr., per tutti, I. Soffietti, *La soppressione*, cit., pp. 296-197.

¹¹⁵ A.C. Iemolo, *Asse ecclesiastico*, in *Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti*, I, Roma 1929, *ad vocem*.

¹¹⁶ Mi permetto di rinviare in merito a F. Aimerito *La pénétration d'un modèle d'organisation des professions judiciaires dans le Piémont napoléonien et ses suites: notes*, in H. Leuwers (cur.), *La construction des professions, du national à l'Européen*, Bruxelles, Archives Générales du Royaume, d'imminente pubblicazione. Elementi di contatto sono pure riscontrabili nelle vicende descritte in P. Passaniti, *Eguaglianza, diritto di associazione e laicità. Il significato costituzionale dell'abolizione delle corporazioni nel 1864*, in P. Maffei - G.M. Varanini (curr.), *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, Firenze 2014, IV, *L'Età Moderna e Contemporanea* (Reti Medievali E-Book 19/IV), pp. 111-120.

¹¹⁷ E. Genta, *Gli statuti paolini*, cit., p. 628.

¹¹⁸ I. Soffietti, *L'espulsione dei Gesuiti*, cit.

La via della legge, d'altra parte, si era appunto già dimostrata di difficile percorribilità in relazione al tentativo di soppressione della Compagnia di San Paolo, avviato, come si è accennato, con alcune proposte di legge, delle quali proprio la discussione parlamentare aveva indotto al ritiro¹¹⁹.

Anche sotto questi profili dunque, la vicenda 'paolina' può avere svolto un ruolo in qualche modo preparatorio dei successivi provvedimenti eversivi, radicando nel partito 'anticattolico' la persuasione dell'opportunità di perseguire i propri fini espropriativo/soppressivi attraverso lo strumento legislativo, più arduo nella fase di formazione ma poi meglio difendibile rispetto ad eventuali contestazioni di incostituzionalità *a posteriori*, in luogo del procedere per via di decretazione inizialmente adottato, fra 1848 e 1853, per Gesuiti e Compagnia di San Paolo. Al contempo, l'asprezza del dibattito parlamentare sulla Compagnia avrà permesso al partito pro-ersione di farsi un'idea più chiara delle difficoltà che si sarebbero verosimilmente dovute affrontare in sede di discussione, consentendogli di meglio ponderare le proprie strategie argomentative in vista delle battaglie a venire.

Ulteriori aspetti meritevoli di menzione, che accomunano anch'essi le vicende dei provvedimenti 'antipaolini' a quelle della legge Cavour-Rattazzi, possono ancora essere considerati: il fenomeno del ricorso – da entrambe le parti – allo strumento statutario delle petizioni alle Camere (abbondante, come è noto, in relazione alla legge del '55¹²⁰, già rilevabile per il caso paolino¹²¹, e nel quale un po' ingenuamente sembrano spesso riporre soverchie speranze, in quei primi anni d'applicazione statutaria, i soggetti che si ritengono lesi nei propri diritti quesiti da proposte di legge e provvedimenti governativi)¹²²; il già ricordato elevatissimo livello tecnico-scientifico del dibattito parlamentare¹²³, che vide spesso impegnati sui due fronti opposti, non di rado in

¹¹⁹ W.E. Crivellin, *L'antica Compagnia*, cit., p. 164.

¹²⁰ Per tutti, I. Soffietti, *La legge Rattazzi*, cit., p. 295.

¹²¹ Cfr., in particolare, la documentazione riedita in W.E. Crivellin, *L'antica Compagnia*, cit., pp. 200-206. Inoltre E. Genta, *Gli statuti paolini*, cit., p. 630.

¹²² Significativa in tal senso pare la decisione assunta dalla Compagnia nel febbraio del 1852 di affidare la propria difesa, anziché ad un'azione giudiziaria, ad una petizione al Parlamento, ritenuta preferibile, oltre al resto, "perché offriva la speranza di un successo più pronto" (relazione del Rettore Vasco del 2 febbraio 1852, edita in W.E. Crivellin, *L'antica Compagnia*, cit., pp. 177-178). Analoga confidenza riposta nel diritto di petizione quale strumento efficace di tutela dei diritti quesiti si può riscontrare, ad esempio, in relazione al dibattito parlamentare sulla riforma delle professioni forensi realizzata nel 1857-1859 [sul punto mi permetto di rinviare al mio *Fonti per una storia delle professioni forensi*, cit., pp. 219-239]. Sull'abbondante ricorso allo strumento delle petizioni quali atti "che dimostrano il diretto interesse delle popolazioni alla soluzione dei problemi" di politica ecclesiastica in quei primi anni di applicazione del regime costituzionale cfr. le notazioni di M. Corrias Corona, *Stato e Chiesa nelle valutazioni dei politici*, cit., pp. 46 e 74-76. Sugli aspetti tecnico-giuridici della materia, cfr. inoltre, ampiamente, I. Soffietti, *Rapporti fra poteri*, cit.

¹²³ Per un analogo giudizio sul dibattito intorno alla legge del 1855 cfr. I. Soffietti, *La legge Rattazzi*, cit., p. 300. Sulle discussioni parlamentari per l'approvazione della "legge Cavour -Rattazzi", cfr., specificamente, E. Genta, *Il dibattito parlamentare*, cit.; N. Raponi, *Il dibattito politico-religioso intorno alla legge sui frati (1855) e correnti culturali nel mondo cattolico*, in *Verso l'unità. 1849-1861. Atti del LVII Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Bari, 26-29 ottobre 1994)*, Roma 1996 (Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Biblioteca scientifica, Atti dei Congressi, XXXIII), pp. 173-193; F. De Gregorio, *L'iter parlamentare della legge 878 del 29 maggio 1855 (Cavour-Rattazzi) sulla soppressione di comunità religiose e di stabilimenti ecclesiastici. Aspetti storico-giuridici*, in ID., *Stato e Chiesa nella storia del diritto (primato*

dispute articolatissime, colossi del foro subalpino¹²⁴ quali De Margherita, Pescatore¹²⁵, Brofferio¹²⁶, Galvagno¹²⁷, per citarne solo alcuni; i magistrali interventi in aula del conte di Cavour¹²⁸; la rievocazione da parte governativa – in funzione d’esempio da tener presente *de iure condendo* – dell’esperienza delle soppressioni napoleoniche vissuta dal Piemonte durante l’occupazione francese del 1796-1814¹²⁹ (nel contesto politico generale in corso, d’altra parte, in cui, come ha notato Francesco Traniello, “un nuovo principio di sovranità fungeva da fattore di legittimazione di una politica ecclesiastica ritenuta dalla Chiesa altamente aggressiva e fuori dalle regole degli accordi bilaterali... lo spettro della rivoluzione dell’89 poteva ragionevolmente essere evocato”¹³⁰, ed il “modello francese”¹³¹ veniva pertanto a rivestirsi, nella prospettiva paolina, di una valenza decisamente – e deprecabilmente – rivoluzionaria, “eversiva” non soltanto in riferimento all’ambito specifico degli assetti proprietari, ma nel più lato e generale dei sensi).

Alla luce di tutto quanto sopra l’episodio interessante la Compagnia di San Paolo, pur nella portata più circoscritta che gli è propria (conseguente alla natura di provvedimenti *‘ad personam’* degli atti che interessarono il sodalizio e pertanto assai più ridotta rispetto alla valenza “generale ed astratta” delle successive leggi in materia di enti ecclesiastici), sembra a buon diritto poter essere letto come un momento non solo di anticipazione, ma anche di preparazione, delle successive tappe del processo di eversione dell’asse ecclesiastico.

spirituale e difesa temporale). Saggi, prefazione di G. Zizola, Roma 2002, pp. 239-359. Quanto al contributo del Rattazzi alla discussione: C. Malandrino, *Lineamenti del pensiero politico di Urbano Rattazzi. Unità nazionale, costituzione e laicità dello Stato, “temperato progresso”*, Milano 2014 (Università del Piemonte orientale “Amedeo Avogadro”, Memorie del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze politiche, economiche e sociali, Serie III, 5), pp. 34-39.

¹²⁴ Analisi specificamente dedicata alla presenza ed al ruolo della componente di “giureconsulti e legali” nei dibattiti sui rapporti Stato-Chiesa del Parlamento subalpino è in C. Magni, *I subalpini e il Concordato. Studio storico-giuridico sulla formazione delle leggi Siccardi*, II ed. riveduta, Padova 1967, pp. 20-36.

¹²⁵ Per un recente profilo biografico del personaggio ed ulteriore bibliografia mi permetto di rinviare a F. Aimerito, *Pescatore, Matteo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, LXXXII, Roma 2015, *ad vocem*.

¹²⁶ Per uno specifico lavoro sul Brofferio cfr. L. Lajolo, *Angelo Brofferio e l’Unità incompiuta*, prefazione di S. Montaldo, Torino 2011, con, in particolare, il saggio di F. Benzi, *Le arringhe dell’avvocato Angelo Brofferio*.

¹²⁷ Sul personaggio, in seguito senatore, cfr. il profilo in F. Grassi Orsini - E. Campochiaro (curr.), *Repertorio biografico dei Senatori dell’Italia liberale*, cit., A-L, Roma 2005, pp. 499-501.

¹²⁸ Gli interventi del Cavour nel dibattito intorno alla Compagnia di San Paolo sono editi, oltre al resto, in C. di Cavour, *Discorsi parlamentari... raccolti e pubblicati per ordine della Camera dei Deputati*, IV, Torino 1865, pp. 380-400.

¹²⁹ Così, ad es., il discorso del deputato Borella a sostegno della propria proposta di soppressione della Compagnia del 1851 [G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del parlamento subalpino. Sessione del 1851*, cit., vol. IV cit., p. 1014], e, in difesa della compagnia, il deputato Despines (ivi, p. 1019), e il Senatore di Benevello [ivi, vol. X, cit., p. 1262]. Circa l’esperienza piemontese delle soppressioni napoleoniche e della conseguente vendita dei “beni nazionali” si rinvia al quadro tracciato in P. Notario, *Politica e finanza pubblica in Piemonte sotto l’occupazione francese (1798-1800). La legislazione sui beni nazionali*, Torino 1978, e Ead., *La vendita dei beni nazionali in Piemonte nel periodo napoleonico 1800-1814*, Milano 1980.

¹³⁰ F. Traniello, *Religione cattolica e Stato nazionale dal Risorgimento al secondo dopoguerra*, Bologna 2007, p. 91.

¹³¹ Inevitabile, in relazione al significato dell’espressione, il riferimento a S. Soleil, *Le modèle juridique français dans le monde. Une ambition, une expansion (XVIe -XIXe siècle)*, préface de B. Stirn, Paris 2014.

4. Elementi di differenziazione fra gli interventi antipaolini del 1851-1853 e quelli relativi alle corporazioni religiose del 1855: statuto giuridico dei congregati e funzioni istituzionali degli enti soppressi.

A fronte delle rimarchevoli componenti comuni che, come si è cercato di dimostrare, paiono intercorrere fra i provvedimenti antipaolini del 1851-1853 e la legge Cavour-Rattazzi del 1855, spiccano anche almeno due non irrilevanti elementi di differenziazione, entrambi conseguenti alla diversa natura degli enti colpiti, fra loro diversi sia in considerazione dello statuto giuridico dei rispettivi componenti, sia con riferimento alle relative finalità istituzionali.

Nel 1855 la legge Cavour-Rattazzi determina, come è noto, la soppressione degli enti cosiddetti “inutili”, ovvero delle congregazioni non dedite ad attività assistenziali in senso lato (predicazione, educazione, assistenza agli infermi): l’obiettivo sono quindi essenzialmente le corporazioni “contemplative”, aventi un mero o prevalente scopo di culto. Il disposto legislativo interessa inoltre, come già i provvedimenti di espulsione di Gesuiti e Dame del Sacro Cuore, congregazioni di religiosi.

Nel caso della Compagnia di San Paolo, invece, gli atti eversivi colpiscono, anzitutto, un ente che non era una corporazione religiosa, caratterizzata in quanto tale, oltre al resto, da una più o meno accentuata separazione dei propri membri dal resto della compagine sociale, ma una confraternita (se pur, come è stato rilevato, una confraternita *sui generis*)¹³², e dunque, come si sa, un’associazione di fedeli laici, per loro natura non separati dal “mondo” circostante, ma anzi, come all’epoca normalmente avveniva e come talora ancor oggi avviene, in esso – e nelle sue *élites* – profondamente radicati.

È questa una prima, rimarchevole differenza: l’azione eversiva si indirizzava, nel caso della Compagnia di San Paolo, non verso obiettivi facilmente enucleati ed enucleabili rispetto al restante corpo della società, necessitanti oltre al resto di appoggiarsi a terzi per la propria tutela politica e tecnico-giuridica, quali saranno di lì a breve gli ordini contemplativi, ma, al contrario, contro un sodalizio che in tale corpo era profondamente e capillarmente diffuso, e che, nella persona di alcuni suoi autorevoli membri, poteva assumere le proprie difese anche direttamente – come in effetti fece – pressoché in tutte le sedi istituzionali competenti.

Altrettanto rimarchevole appare la differenza fra le attività istituzionalmente proprie agli enti colpiti, cui in parte si è già accennato: contemplativo-culturali (almeno nella lettera della legge, pur con i noti ‘allargamenti di maglie’ apportati dal decreto applicativo) quelli della legge Cavour-Rattazzi; in larga parte, anche se non solo, “attivo”-assistenziali nel senso più lato quelli della Compagnia di San Paolo (come già prima quelli di Gesuiti e Dame del Sacro Cuore, fra l’altro ampiamente dediti, come è noto, alle attività educative).

Guardando all’andamento complessivo dei provvedimenti eversivi sardo-piemontesi del 1848-1855 possiamo dunque notare che l’offensiva dei primi governi costituzionali sembra inizialmente indirizzarsi proprio verso enti dediti ad attività di assistenza in senso lato (Compagnia di Gesù, Dame del Sacro Cuore, Compagnia di

¹³² Cfr. quanto cit. *supra*, n. 24.

San Paolo) operanti in profonda interazione con la componente laicale della ‘società civile’, per poi soltanto in seconda battuta deviare in direzione degli ordini contemplativi, preservando in linea di principio quelli di vita attiva.

L’esercizio istituzionale di educazione, predicazione e assistenza, che salvò dalla soppressione del 1855 un buon numero¹³³ di corporazioni religiose – contribuendo probabilmente in modo tutt’altro che irrilevante alla precisazione di quella peculiare vocazione per il ‘sociale’ che rimane ancor oggi una delle cifre distintive del cattolicesimo subalpino – non valse quindi a proteggere, negli anni precedenti, né gesuiti e “gesuitesse”, né la Compagnia di San Paolo.

Ci si può domandare, in particolare, se le difficoltà incontrate nell’assalto alla Compagnia di San Paolo, che ebbe fra l’altro larga eco nell’opinione pubblica coeva¹³⁴, con “straordinario concorso di uditori”¹³⁵ ai dibattiti parlamentari, non abbiano potuto contribuire ad ispirare i governi degli anni successivi a meglio definire le direttrici del prosieguo dell’azione eversiva. In effetti, una gran parte di quelle difficoltà, sia sul piano dell’orientamento dell’opinione pubblica, sia su quello dell’azione svolta nelle sedi istituzionali, fu sicuramente in ultima istanza riconducibile allo statuto laicale dei congregati, che agevolava l’intercomunicazione del sodalizio con ogni livello della compagine sociale, classe dirigente *in primis*. Così pure fonte assai rilevante di difficoltà per il partito avverso fu l’elevatissima componente assistenziale presente nelle finalità istituzionali e nell’azione concreta della Compagnia – riconosciuta e apprezzata ad ogni livello della società in tutto il Piemonte – che militò sin dall’inizio a favore di una conservazione dell’ente, in virtù di una sua valutazione altamente positiva in termini d’utilità sociale, anche a prescindere dalla matrice religiosa dell’ispirazione, della natura ed delle origini del sodalizio. Nell’episodio si palesò inoltre con grande chiarezza, come attestano le molte pagine dedicate all’argomento nei dibattiti parlamentari, la difficoltà di portare a termine un’efficace azione espropriativa nei confronti di un’Opera pia, derivante dalla necessità di misurarsi con la legislazione vigente in materia, che esplicitamente prevedeva, oltre al resto, la conservazione delle proprietà e della gestione patrimoniale in capo alle istituzioni di beneficenza esistenti¹³⁶.

La vicenda della Compagnia può aver così contribuito ad una – per così dire –

¹³³ Cfr. I. Soffietti, *La legge Rattazzi*, cit., p. 300.

¹³⁴ Per tutti, da ultimo, P. Cozzo, *Tra propaganda e “fedeltà alle origini”*, cit.

¹³⁵ Così il senatore Maestri all’apertura dei lavori in Senato il 20 febbraio 1852 [cfr. G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del Parlamento subalpino, Sessione del 1851*, cit., vol. cit., p. 1272].

¹³⁶ Il riferimento è ovviamente al Regio Editto carloalbertino del 24 dicembre 1836, vera e propria ‘legge organica’ sulle Opere pie del Regno sardo in vigore al momento della trasformazione della Compagnia di San Paolo, “... il quale introduceva uniformità e controlli nell’amministrazione del patrimonio destinato alla beneficenza, senza peraltro scalfire né la titolarità dei beni né la gestione, che restava ancorata alla proprietà” (U. Levra, *Il catasto*, cit., p. 13). Sul punto, oltre ai rinvii di carattere più generale dei quali *supra*, n. 15, cfr., specificamente, M. Piccialuti, *Opere pie e beneficenza pubblica: aspetti della legislazione piemontese da Carlo Alberto all’unificazione amministrativa*, in “Rivista trimestrale di Diritto pubblico”, XXX, (1980), fasc. 3, pp. 963-105, e C. Bersani, *Il pluralismo dei soggetti. Modello dell’opera pia e disciplina della personalità giuridica dai codici preunitari all’Unità*, Milano 1997, pp. 85 e ss. Per il seguito, sino alla “legge Crispi”, quadro d’insieme in F. Della Peruta, *Le Opere pie dall’Unità alla legge Crispi*, in *Problemi istituzionali e riforme nell’età crispina. Atti del LV Congresso di Storia del Risorgimento italiano (Sorrento, 6-9 dicembre 1990)*, Roma 1992 (Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, Biblioteca scientifica, Atti dei Congressi, XXIV), pp. 145-247.

‘messa a fuoco’ degli oggetti avverso i quali indirizzare l’azione eversiva, orientandola, dopo una prima fase nella quale il criterio di scelta degli enti da colpire fu probabilmente volta a volta ispirato dal criterio pragmatico della maggiore rilevanza politica e/o economica e sociale degli stessi, verso l’obiettivo, per molti aspetti più facile, rappresentato da un complesso di congregazioni – gli ordini contemplativi – le quali, oltre che più agevolmente eviscerabili dal corpo della società civile in virtù dei loro intrinseci caratteri di sacertà/separatezza, potevano più facilmente essere attaccabili, politicamente e giuridicamente, sotto il profilo dell’utilità sociale.

5. Dalla “trasformazione” della Compagnia di San Paolo alla “legge Crispi” sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza: percorsi della legislazione ottocentesca su confraternite ed Opere pie dal Piemonte all’Italia.

La dimensione per così dire ‘pionieristica’ dell’episodio della Compagnia di San Paolo, dianzi rilevata in relazione alla legge Cavour-Rattazzi del 1855, ma proiettatile pure, in larga misura, sugli sviluppi della legislazione eversiva del primo quindicennio post-unitario, sembra ulteriormente confermabile se si sposta lo sguardo anche più avanti nel tempo, sino agli esiti ultimi della suddetta legislazione; e ciò, oltretutto, proprio in relazione a quegli elementi (statuto laicale dei congregati e natura assistenziale delle finalità istituzionali degli enti) che avevano rappresentato, come si è detto, i principali elementi di differenziazione fra i contenuti dei provvedimenti antipaolini e quelli della legge soppressiva del 1855.

È noto che, almeno secondo molti¹³⁷, l’esito ultimo della politica legislativa di eversione sardo-italiana è rappresentato dalla celebre “legge Crispi”, la L. 17 luglio 1890 n. 6972 sulle Istituzioni Pubbliche di Beneficenza¹³⁸, la quale, se pur con meccanismi più complessi rispetto a molti dei provvedimenti precedenti, estenderà l’azione laicizzante ed eversiva, partita con efficacia generale nel ‘55 dall’ambito degli ordini contemplativi, anche a quello delle associazioni benefiche laicali – in amplissima parte, come è noto, di origine ecclesiastica - coattivamente attraendole nell’orbita dello Stato sotto l’egida specifica (conforme alla secolare tradizione sabauda) dei Comuni.

E tuttavia, ancor prima del 1855, praticamente tutti i risultati della legge Crispi erano già stati ottenuti – se pur, come si è detto, tramite circoscritti provvedimenti *ad personam* – per la Compagnia di San Paolo: associazione benefica di fedeli laici a carattere di confraternita, privata del proprio patrimonio per una sua pretesa inadeguatezza alle esigenze dei tempi e relegata all’esercizio di mere attività di culto, con devoluzione d’imperio di tutti i propri beni, dei relativi poteri di gestione e delle

¹³⁷ Si richiamano in proposito gli esempi di valutazioni contrapposte segnalate *supra*, n. 19.

¹³⁸ Su tale legge si rinvia, per tutti ed anche per ulteriore bibliografia, oltre a quanto più in generale cit. *supra*, nn. 15 e 19, a S. Lepre, *Le difficoltà dell’assistenza. Le Opere pie in Italia fra ‘800 e ‘900*, Roma 1988 (Storia e documenti, coll. dir. da F. Cordova, 13); P. Cavaleri, *L’assistenza tra disciplina pubblica e libertà dei privati. Cento anni di giurisprudenza sulla “Legge Crispi”*, Milano 1992; A. Fiori, *Poveri, Opere pie e assistenza. Dall’Unità al fascismo*, Roma 2005; F. Della Peruta, *Riforma sanitaria e riforma delle Opere pie*, in A.G. Ricci - L. Montevecchi (curr.), *Francesco Crispi*, cit., pp. 273-298. Il testo della legge è consultabile fra l’altro, con commento ed inquadramento nella precedente legislazione italiana in tema di Opere pie, in S. D’Amelio, *La beneficenza nel diritto italiano*, Roma 1928. Quadro d’insieme e spunti interessanti anche in M. Tortello - F. Santanera, *L’assistenza espropriata. I tentativi di salvataggio delle IPAB e la riforma dell’assistenza*, presentazione di M. Magnani Noya, s.l. s.d. [ma: Torino 1982].

connesse attività benefiche – laicizzate – ad un nuovo ente posto sotto controllo e direzione pubblica, strettamente legato all'amministrazione comunale; il tutto attraverso un processo che fu spesso volte qualificato, come si è accennato in apertura del presente scritto, con il termine di “trasformazione”.

Se si pone mente al fatto che l'estensione del procedimento di statalizzazione delle Opere pie all'ambito delle confraternite¹³⁹ rappresentò uno degli elementi caratterizzanti – ed a lungo dibattuti nel corso dell'*iter* parlamentare di approvazione – delle legge Crispi¹⁴⁰, che la laicizzazione della carità ne fu uno degli elementi ispiratori fondanti, e che, soprattutto, “pietra angolare”¹⁴¹ di tale legge (che, come è stato detto, portava ad una “presa di possesso” delle Opere pie da parte dello Stato)¹⁴², fu l'istituto della “trasformazione” coattiva delle istituzioni “...alle quali sia venuto a mancare il fine, o che per il fine loro più non corrispondano ad un interesse della pubblica beneficenza, o che siano diventate superflue...”¹⁴³ alla luce di valutazioni ampiamente discrezionali della Pubblica Amministrazione¹⁴⁴, non sarà difficile constatare le molte analogie fra la vicenda torinese del 1851-'53 e la legge crispina del 1890.

Anche da questo punto di vista l'episodio della Compagnia di San Paolo appare, come minimo, premonitore degli esiti finali d'un percorso legislativo che era, all'epoca, ancor tutto da compiere, e che con la “legge Crispi” sembra come chiudersi a cerchio, ricongiungendosi in fine al proprio punto di partenza: la Compagnia visse precocemente, nel 1851-1853, vicende giuridico-istituzionali molto simili a quelle che, a partire dal 1855, avrebbero preso ad interessare, per molti e molti decenni, innumerevoli altre istituzioni d'origine ecclesiastica in tutta Italia.

Bene aveva mostrato di cogliere, sin dal principio, la posta in gioco il senatore Cesare Trabucchi di Castagnetto, come si è detto fra i più accesi sostenitori in parlamento della causa paolina, quando aveva richiesto al Ministro dell'Interno Galvagno chiarimenti sulla nozione di proprietà delle persone giuridiche sottesa ai provvedimenti governativi sulla Compagnia: la sua interrogazione – precisò – non era destinata ad esaurire i propri effetti in relazione al caso in discussione, ma veniva posta “...nell'interesse di tutti i corpi morali dello Stato, i quali con questa sentenza veggono d'un solo colpo sconvolta la loro esistenza”¹⁴⁵.

Così, di lì a poco, sarebbe stato.

¹³⁹ L. 17 luglio 1890 n. 6972, art. 91, n. 2.

¹⁴⁰ Sul punto cfr., in particolare, A.C. Jemolo, *Chiesa e Stato in Italia dalla unificazione agli anni settanta*, V ed., Torino 1977, pp. 60-63 (più diffusamente P.A. Si sofferma sulla legge in ID., *Crispi*, Firenze 1922, pp. 104-108); *amplius*, G. Farrel-Vinay, *Povertà e politica*, cit., pp. 287-295.

¹⁴¹ Cfr. P. Cavalieri, *L'assistenza*, cit., p. 11.

¹⁴² Cfr. R. Giuffrida, *Francesco Crispi e il problema della riforma delle strutture amministrative dello Stato italiano*, in “Rassegna Storica del Risorgimento”, LIII-2 (1966), p. 282.

¹⁴³ L. 17 luglio 1890 n. 6972, art. 70.

¹⁴⁴ In dettaglio, P. Cavalieri, *L'assistenza*, cit., p. 19 e ss.

¹⁴⁵ G. Galletti - P. Trompeo (curr.), *Atti del Parlamento Subalpino, Sessione del 1851*, cit., vol. cit., p. 1285.